

CIRCOLARE N. 41 – DEL 30.03.2020

## Scadenziario mese di APRILE 2020

- Prima parte: scadenze con data fissa
- Seconda parte: principali scadenze per il ravvedimento operoso
- Terza parte: scadenze variabili dipendenti da un evento

### Scadenze con data fissa

DATA SCADENZA	SOGGETTI INTERESSATI	ADEMPIMENTI	COME E DOVE
---------------	----------------------	-------------	-------------

#### **SOSPENSIONE ADEMPIMENTI E VERSAMENTI TRIBUTARI A SEGUITO DEL CORONAVIRUS:**

SI RIEPILOGANO LE PROROGHE PREVISTE DAI DIVERSI DECRETI USCITI A SEGUITO DELL'EMERGENZA CORONAVIRUS:

#### **• SOSPENSIONE VERSAMENTI PER IMPRESE CON CALI DI FATTURATO (art. 18 del D.L. n. 23/2020):**

**PER I SEGUENTI SOGGETTI:**

- Soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori ad euro 50.000.000 e con un calo di fatturato dei mesi di marzo ed aprile 2020 pari ad almeno il **33%** rispetto agli stessi mesi del periodo d'imposta precedente;
- Soggetti con ricavi/compensi 2019 superiori ad euro 50.000.000 e con un calo di fatturato dei mesi di marzo ed aprile 2020 pari ad almeno il **50%** rispetto agli stessi mesi del periodo d'imposta precedente;

**SONO SOSPESI**

**I VERSAMENTI DI RITENUTE ALLA FONTE SUI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO.**

**TRATTENUTE RELATIVE ALL'ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE, IVA, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI/PREMI INAIL DA EFFETTUARE NEI MESI DI APRILE E MAGGIO 2020.**

**I VERSAMENTI SOSPESI PER I SOGGETTI DI CUI SOPRA DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI, SENZA SANZIONI ED INTERESSI:**

- **entro il 30/06/2020** in unica soluzione;

O

- **mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 30/06/2020.** La seconda rata sarà il 31/07/2020 e così via.

**SOGGETTI CON INIZIO ATTIVITA' DAL 01/04/2019:** la sospensione di cui sopra vale anche per i soggetti che hanno iniziato l'attività dal 01/04/2019, a prescindere dalla verifica della riduzione del fatturato nei mesi di marzo/aprile 2020.

La sospensione di cui sopra è altresì applicabile, limitatamente alle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente/assimilati e ai contributi previdenziali e assistenziali/premi INAIL, a favore degli **enti non commerciali**, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, esercenti **attività istituzionale di interesse generale** non in regime d'impresa.

L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 9/E del 13/04/2020, ha chiarito che "ai fini della sospensione dei versamenti da eseguire nei mesi di aprile e maggio 2020, va, dunque, valutata





*“rispettivamente” la diminuzione del fatturato o dei corrispettivi del mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019 (relativamente ai versamenti da eseguire ad aprile 2020) e del mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019 (relativamente ai versamenti da eseguire a maggio 2020). La situazione di marzo deve essere valutata ai fini della sospensione dei versamenti di aprile; la situazione di aprile dovrà essere valutata ai fini della sospensione dei versamenti di maggio. Potrà verificarsi una situazione in cui un contribuente avrà diritto alla sospensione dei versamenti di aprile (e potrà valutarlo già all’inizio di aprile stesso, in base ai dati di marzo) e non avrà diritto alla sospensione dei versamenti di maggio (e potrà valutarlo già all’inizio dello stesso mese di maggio, in base ai dati di aprile), senza che ciò pregiudichi la sospensione già applicata ad aprile” o viceversa.*

**• SOSPENSIONE VERSAMENTI IVA PROVINCE DI BERGAMO, BRESCIA, CREMONA, LODI E PIACENZA (art. 18 del D.L. n. 23/2020):**

Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale/la sede legale o operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi o Piacenza, a prescindere dal volume dei ricavi/compensi dell’anno precedente, con un calo di fatturato dei mesi di marzo ed aprile 2020 pari ad almeno il **33%** rispetto agli stessi mesi del periodo d’imposta precedente;

**SONO SOSPESI**

**I VERSAMENTI DELL’IVA DA EFFETTUARE NEI MESI DI APRILE E MAGGIO 2020.**

**I VERSAMENTI SOSPESI PER I SOGGETTI DI CUI SOPRA DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI, SENZA SANZIONI ED INTERESSI:**

• **entro il 30/06/2020** in unica soluzione;

O

• **mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 30/06/2020.** La seconda rata sarà il 31/07/2020 e così via.

**• SOSPENSIONE VERSAMENTI IMPRESE MAGGIORMENTE COLPITE (art. 8 del D.L. n. 9/2020 e art. 61 del D.L. n. 18/2020):**

Per i seguenti soggetti, con domicilio fiscale/sede legale o operativa in Italia:

- Imprese turistico ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator (art. 8 del D.L. n. 9/2020);
- Imprese maggiormente colpite indicate nelle lettere da a) a r) del comma 2 dell’art. 58 del D.L. 18/2020:
  - a) Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
  - b) Soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;
  - c) Soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
  - d) Soggetti che organizzano fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
  - e) Soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
  - f) Soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
  - g) Soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di





vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;

- h) Soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
- i) Aziende termali di cui alla Legge n. 323/2000 e centri per il benessere fisico;
- l) Soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
- m) Soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
- n) Soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
- o) Soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
- p) Soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
- q) Soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
- r) ONLUS di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 460/97 iscritte negli appositi registri, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle Province autonome di cui alla Legge n. 266/91, e associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano di cui all'art. 7, Legge n. 383/2000, che esercitano, in via esclusiva o principale, uno o più attività di interesse generale previste dall'art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 117/2017;

SONO **SOSPESI** I TERMINI CHE SCADONO **NEL PERIODO 2/3/2020 – 30/04/2020** RELATIVI A:

- ✓ Versamento di ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente/assimilati ex artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973 (sono escluse le ritenute sui redditi di lavoro autonomo ex art. 25 del D.P.R. n. 600/1973, le ritenute sulle provvigioni ex art. 25-bis del D.P.R. n. 600/1973 e le ritenute su compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato ex art. 29 del D.P.R. n. 600/1973 inizialmente comprese nel D.L. n. 9/2020 ma poi eliminate dall'art. 61 del D.L. n. 18/2020);
- ✓ Versamenti/adempimenti connessi con i contributi previdenziali e assistenziali/premi per l'assicurazione obbligatoria (INAIL).

Sono inoltre sospesi, per tali soggetti, i **termini di versamento dell'IVA in scadenza nel mese di MARZO** (ossia Iva relativa al mese di febbraio e saldo IVA 2019 scaduti il 16/03/2020).

I versamenti di cui sopra oggetto di sospensione (Iva scaduta il 16/03 – ritenute e contributi scadenti il 16/03 e 16/04) dovranno essere effettuati, senza sanzioni ed interessi:

- **entro il 01/06/2020** in unica soluzione (in quanto il 31/05 cade di domenica);
- 
- **mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 01/06/2020** (in quanto il 31/05 cade di domenica). La seconda rata sarà il 30/06/2020 e così via.

Per le *federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche* la sospensione per il versamento delle ritenute e dei contributi opera fino al 31/05/2020. I versamenti sospesi possono essere effettuati entro il 30/06/2020 in unica soluzione o rateizzati a partire dal 30/06/2020 in un massimo di 5 rate mensili (il versamento dell'Iva scaduta a marzo deve invece essere effettuato entro il 01/06/2020).

Si evidenzia che la sospensione di cui sopra (versamenti di ritenute/contributi scadenti nel periodo 2/3 – 30/04/2020 e dell'Iva scaduta nel mese di marzo) prevista dagli artt. 8 e 61 del D.L. n. 18/2020 interessa i soggetti che non rientrano nei parametri stabiliti per fruire della sospensione disposta dall'art. 18 del D.L. n. 23/2020. Pertanto, qualora un soggetto rientrante negli specifici settori di cui





sopra abbia una riduzione di fatturato dei mesi di marzo/aprile 2020 almeno pari al 33% (o 50% se i ricavi 2019 sono superiori a 50 milioni di euro) rispetto a quelli dei corrispondenti mesi del 2019, lo stesso fruisce della nuova sospensione.

L'AGENZIA DELLE ENTRATE, CON LA CIRCOLARE N. 8/E DEL 03/04/2020, HA FORNITO DIVERSI CHIARIMENTI, TRA I QUALI SI EVIDENZIANO I SEGUENTI:

- ⇒ ESERCIZIO DI PIU' ATTIVITA' NELL'AMBITO DELLA STESSA IMPRESA: per poter beneficiare della sospensione è necessario che le attività rientranti tra quelle oggetto di sospensione siano svolte in maniera *prevalente* rispetto alle altre esercitate dalla stessa impresa (ossia quelle per le quali deriva la maggiore entità dei ricavi/compensi nell'ultimo periodo d'imposta per il quale è stata presentata la dichiarazione);
- ⇒ AZIENDA CON CODICE ATECO NON INDICATO NELLA RISOLUZIONE N. 12/E DEL 18/03/2020: i codici ATECO indicati nelle Risoluzioni n. 12/E del 18/03/2020 e n. 14/E del 21/03/2020 sono meramente indicativi, pertanto le sospensioni indicate nell'art. 61 possono riguardare anche soggetti che svolgono attività non espressamente riconducibili ai codici ATECO indicati nelle richiamate risoluzioni, chiaramente a condizione che la propria attività sia riconducibile a una delle categorie economiche ivi indicate;
- ⇒ SOSPENSIONE VERSAMENTI PER DETERMINE TIPOLOGIE DI CONTRIBUENTI PER LE QUALI E' PREVISTA LA VERIFICA DELL'AMMONTARE DEI RICAVI DELL'ANNO PRECEDENTE: si fa riferimento a quelli ai fini dei redditi;
- ⇒ EMISSIONE DELLA FATTURA IN PRESENZA DI ATTIVITA' PER LE QUALI E' STATA DISPOSTA LA CHIUSURA: l'emissione delle fatture non è un adempimento annoverabile tra quelli sospesi, come anche la trasmissione telematica dei corrispettivi. Tuttavia l'Agenzia ritiene che facciano eccezione, e pertanto ricadano nella sospensione, le ipotesi in cui memorizzato il corrispettivo ed emesso il documento commerciale del caso, la trasmissione dei corrispettivi, non contestuale, sia stata legittimamente differita ad un momento successivo (ad esempio in assenza di rete internet o in caso di problemi di connettività del dispositivo). Laddove l'esercizio commerciale non svolgesse alcuna attività (in quanto chiuso per ordine dell'autorità o per altre esigenze connesse agli eventi calamitosi), nessuna operazione relativa alla memorizzazione/trasmissione dei dati deve essere posta in essere;
- ⇒ DOCUMENTO DI TRASPORTO: l'Agenzia ha ricordato che la fattura "immediata" può sostituire il documento di trasporto, "scortando" i beni durante il viaggio, ma anche separatamente da essi, essendo sufficiente anche la sua sola emissione. Pertanto l'alternatività dt/fattura "immediata" è già prevista dal nostro ordinamento (cfr. Circolare Agenzia Entrate n. 225/1996) e non deriva dall'emergenza epidemiologica in corso;
- ⇒ OBBLIGHI IN MATERIA DI RITENUTE E COMPENSAZIONI IN APPALTI E SUBAPPALTI: solo per le categorie di soggetti a cui risultano sospesi gli obblighi di versamento delle ritenute (ossia i soggetti di cui sopra indicati nell'art. 61, commi 2 e 3 del D.L. n. 18/2020, i soggetti di cui all'art. 8, comma 1, del D.L. n. 9/2020, i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge, i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell'allegato 1 al D.P.C.M. del 1° marzo 2020 (articolo 62, comma 4 del D.L. n. 18/2020)) sono conseguentemente sospesi i controlli previsti a carico del committente in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti dall'art. 17-bis del D.Lgs. n. 241/1997, introdotto dall'art. 4 del D.L. n. 127/2019. Ciò in quanto i predetti controlli da parte del committente sono strettamente connessi ai versamenti delle ritenute da parte dell'appaltatore, ora sospesi;
- ⇒ REGISTRO – TERMINI PER LA REGISTRAZIONE DEGLI ATTI: tra gli adempimenti tributari sospesi rientra anche l'assolvimento dell'obbligo di registrazione in termine fisso di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986. Al fine di evitare disparità di trattamento, la predetta sospensione rileva a prescindere dalla circostanza che la registrazione degli atti pubblici, delle scritture private autenticate e degli atti privati avvenga in forma cartacea o secondo modalità telematiche;
- ⇒ TERMINI REDAZIONE INVENTARI: il Decreto non sospende i termini, non essendo gli stessi connessi ad



adempimenti tributari. L'Agenzia afferma che si può comunque richiamare la disciplina civilistica in materia, prevedendo il Codice Civile espressamente la possibilità di chiedere la proroga di tale termine;

- ⇒ **DEDUCIBILITA' EROGAZIONI LIBERALI DAL REDDITO D'IMPRESA:** non essendo parametrata al reddito realizzato, la deduzione prevista spetta anche in presenza di una perdita fiscale realizzata nel periodo d'imposta in cui è stata effettuata l'erogazione liberale in esame;
- ⇒ **TRATTAMENTO IVA DONAZIONI IN NATURA:** alle donazioni in natura a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza Covid-19 sono applicabili le previsioni dell'art. 6, comma 15 della L. n. 133/1999 (cessione gratuita non gravata da Iva e il donante mantiene il diritto alla detrazione in quanto si assimila la cessione gratuita alla distruzione ai fini IVA) esclusivamente in relazione a quelle che rispondono ai requisiti soggettivi e oggettivi ed alle condizioni in esso previste.

• **SOSPENSIONE TERMINI ADEMPIMENTI TRIBUTARI PER TUTTI I CONTRIBUENTI (art. 62, commi 1 e 6, del D.L. n. 18/2020):**

Per **TUTTI I CONTRIBUENTI**, con domicilio fiscale/sede legale o operativa in Italia, SONO SOSPESI **TUTTI GLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI** diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e trattenute relative alle addizionali regionali e comunali IRPEF che scadono **nel periodo 08/03/2020 – 31/05/2020**.

Gli adempimenti sospesi (come ad esempio la presentazione della dichiarazione annuale IVA 2020 in scadenza il 30/04/2020 o i modelli INTRA relativi a febbraio, marzo, aprile scadenti il 25/03, 27/04 e 25/05, ecc.) dovranno essere effettuati, senza sanzioni, entro il 30/06/2020.

Si ricorda che restano tuttavia ferme le disposizioni di cui al D.L. n. 9 del 02/03/2020 inerenti i termini della dichiarazione precompilata 2020, ossia:

- Invio della CU 2020 all'Agenzia delle Entrate e relativa consegna ai percettori delle somme entro il 31/03/2020;
- Invio dei dati all'Agenzia delle Entrate da parte dei soggetti interessati entro il 31/03/2020.

• **SOSPENSIONE VERSAMENTI PER SOGGETTI CON RICAVI/COMPENSI 2019 FINO A € 2 MILIONI E SOGGETTI "ZONA ROSSA" LOMBARDIA E VENETO (art. 62, commi 2, 3, 4 e 5, del D.L. n. 18/2020):**

Per i **soggetti esercenti attività d'impresa / arte o professione** con **ricavi/compensi non superiori a € 2 milioni** nel periodo d'imposta precedente sono SOSPESI

i versamenti in autoliquidazione di ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, Iva e contributi previdenziali e assistenziali che scadono nel **periodo 08/03/2020 – 31/03/2020**.

La sospensione dell'Iva di cui sopra (periodo 08/03/2020 – 31/03/2020) opera a prescindere dal volume d'affari per i soggetti con domicilio o sede nelle province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza.

Inoltre, per tutti i contribuenti con domicilio fiscale/sede legale o operativa al 21/02/2020 nei Comuni individuati nell'Allegato 1 al D.P.C.M. 01/03/2020, ossia la **cd. "zona rossa" inizialmente istituita** (per la regione Lombardia i comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini; per la regione Veneto: il comune di Vò), è tuttora valido il **D.M. 24/02/2020** che aveva disposto la sospensione dei



versamenti/adempimenti tributari scadenti nel periodo 21/02/2020 – 31/03/2020.

I versamenti sospesi per i soggetti di cui sopra (soggetti con ricavi/compensi fino a € 2 milioni, soggetti delle province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza, soggetti di cui al D.M. 24/02/2020) dovranno essere effettuati, senza sanzioni ed interessi:

- entro il 01/06/2020 in unica soluzione (in quanto il 31/05 cade di domenica);
- 
- mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 01/06/2020 (in quanto il 31/05 cade di domenica). La seconda rata sarà il 30/06/2020 e così via.

- **NON EFFETTUAZIONE DI RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E ALTRI REDDITI E SU PROVVISORI ai soggetti con ricavi/compensi fino a € 400.000 (art. 19 del D.L. n. 23 del 08/04/2020, che ha abrogato l'art. 62, comma 7 del D.L. n. 18/2020):**

Ai soggetti con domicilio fiscale/sede legale o operativa in Italia con **ricavi o compensi non superiori a € 400.000** nell'anno precedente il sostituto d'imposta non deve operare la ritenuta d'acconto ex artt. 25 e 25-bis del D.P.R. n. 600/1973 (redditi di lavoro autonomo e provvigioni)

**sui ricavi/compensi pagati nel periodo 17/03/2020 – 31/05/2020**

**(inizialmente il D.L. 18/2020 prevedeva fino al 31/03/2020),**

a condizione che il percipiente nel mese precedente non abbia sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente/assimilato e rilasci un'apposita dichiarazione attestante che i ricavi/compensi non sono soggetti a ritenuta alla fonte ai sensi di tale disposizione.

Le ritenute d'acconto non operate dal sostituto dovranno essere versate direttamente dal percipiente (lavoratore autonomo, agente, rappresentante), senza sanzioni ed interessi:

- entro il 31/07/2020 in unica soluzione (inizialmente il D.L. 18/2020 prevedeva entro il 01/06/2020);
- 
- mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 31/07/2020. La seconda rata sarà il 31/08/2020 e così via.

- **SOSPENSIONE TERMINI RELATIVI ALL'ATTIVITA' DEGLI UFFICI DEGLI ENTI IMPOSITORI (art. 67 del D.L. n. 18/2020):**

Sono **SOSPESI** i termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione, interpello, adempimento collaborativo, procedure di collaborazione e cooperazione rafforzata, accordi preventivi, patent box, accessi ad Anagrafe Tributaria ed altri accessi da parte degli uffici degli enti impositori (Agenzia delle Entrate ed altri) nel **periodo 08/03/2020 – 31/05/2020.**

Durante la sospensione, le istanze di interpello e di consulenza giuridica sono presentate esclusivamente per via telematica.

Contestualmente è stata disposta la proroga di **DUE ANNI** dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti impositori, nonché la sospensione della notifica delle cartelle di pagamento da parte dell'Agente della Riscossione.

- **SOSPENSIONE TERMINI DI VERSAMENTO DEI CARICHI AFFIDATI ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE**



**(art. 68 del D.L. n. 18/2020):**

Per il periodo **08/03/2020 – 31/05/2020** sono SOSPESI i termini di versamento delle somme derivanti da:

- Cartelle di pagamento emesse dall'Agente della Riscossione,
- Avvisi di accertamento e avvisi di addebito INPS esecutivi ex artt. 29 e 30 del D.L. n. 78/2010,
- Atti di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Dogane,
- Ingiunzioni e accertamenti esecutivi emessi dagli Enti Locali.

Per i Comuni della cd. "zona rossa" di prima istituzione (per la regione Lombardia i comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini; per la regione Veneto: il comune di Vò) la sospensione decorre dal 21/02/2020.

I versamenti sospesi devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia **entro il 30/06/2020**.

Fino al 31/05/2020 sono sospese le attività di notifica di nuovi atti e delle azioni di riscossione per il recupero, anche coattivo, delle cartelle e degli avvisi i cui termini di pagamento sono scaduti prima dell'inizio del periodo sospensivo.

• **DIFFERIMENTO TERMINI "ROTTAMAZIONE-TER" E "SALDO E STRALCIO" (art. 68 del D.L. n. 18/2020):**

E' previsto il differimento al **01/06/2020** (in quanto il 31/05 cade di domenica) dei termini di versamento di:

- ✓ rata del 28/02/2020 della cd. "rottamazione-ter";
- ✓ rata del 31/03/2020 del cd. "saldo e stralcio".

Si ricorda che, con il D.L. 9/2020, il rinvio al 01/06 era stato previsto soltanto per i contribuenti residenti o con sede legale nei comuni della cd. "zona rossa" inizialmente istituita (11 comuni della Regione Lombardia e Veneto).

• **PROROGA VERSAMENTI IN SCADENZA IL 16/03/2020 PER TUTTI I CONTRIBUENTI (art. 60 del D.L. n. 18/2020):**

Per **TUTTI I CONTRIBUENTI**, con domicilio fiscale/sede legale o operativa in Italia, sono **PROROGATI AL 20 MARZO 2020**

tutti i versamenti **in scadenza il 16/03/2020** nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria (come ad esempio Iva relativa al mese di febbraio e saldo IVA 2019, ritenute d'acconto relative al mese di febbraio, tassa annuale libri sociali, contributi previdenziali ed assistenziali relativi alle retribuzioni del mese di febbraio).

<p><b>VENERDÌ 10 APRILE (NON SLITTA)</b></p>	<p><b>SOSTITUTI D'IMPOSTA</b></p> <p>Dirigenti del commercio Fondi integrativi</p>	<p>Termine ultimo per procedere al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali ai fondi privati dei dirigenti del commercio (Fondo Mario Negri, Associazione Antonio Pastori (ex Previr), Fondo Mario Besusso), relativi al <b>PRIMO trimestre 2020</b>.</p>	<p><b>VERSAMENTO TRAMITE BANCA MEDIANTE IL MODULO INVIATO DELL'ENTE</b></p>
--	--	---	---



<b>DOMENICA 14 APRILE (N.B.: SLITTA AL 13 GIUGNO)</b>	<b>AMMINISTRATO RI E SINDACI</b>  OBBLIGHI DI BILANCIO - DEPOSITO PRESSO LA SEDE SOCIALE	<p><b>Tale scadenza è prorogata al 13 GIUGNO 2020 a seguito del differimento previsto dall'art. 106 del D.L. "Cura Italia".</b></p> <p><b>L'art. 106 del D.L. n. 18 del 17/03/2020 ha infatti disposto che, in deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile, l'assemblea ordinaria è convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.</b></p> <p><b>Pertanto, per le società con esercizio coincidente con l'anno solare, le assemblee per l'approvazione del bilancio d'esercizio 2019 potranno essere convocate, in prima convocazione, entro il 28 giugno 2020 ed in seconda convocazione entro il 28 luglio 2020.</b></p> <p><b>Nel caso in cui l'assemblea sia convocata in prima convocazione il 28 giugno 2020, il deposito in esame deve essere effettuato entro il 13 giugno 2020.</b></p> <p>Società di capitali e cooperative che hanno come termine legale di <u>approvazione del bilancio il 29 aprile 2020</u> (120 giorni dalla chiusura dell'esercizio) nel caso in cui l'assemblea sia stata fissata al 29/04/2020: ultimo giorno utile per il deposito presso la sede della società del bilancio di esercizio, delle relazioni degli amministratori, del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, al fine di consentirne la visione da parte dei soci.</p> <p>Ricordiamo che l'art. 2429 comma 3 c.c. prevede che i suddetti documenti debbano essere depositati presso la sede durante i quindici giorni che precedono l'assemblea.</p>	<b>DEPOSITO PRESSO LA SEDE SOCIALE</b>
<b>MERCOLEDÌ 15 APRILE (NON SLITTA)</b>	<b>SOGGETTI DI IMPOSTA IVA</b>  FATTURA DIFFERITA	<p>Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese precedente e risultanti da documenti di accompagnamento.</p> <p>La registrazione deve avvenire con riferimento al mese di consegna o spedizione dei beni e l'IVA relativa a tali fatture si inserisce nella liquidazione relativa al mese di spedizione o consegna della merce.</p> <p>(art. 21, comma 4, lett. a), D.P.R. n. 633/1972)</p>	REGISTRAZIONE NEL REGISTRO DELLE VENDITE O DEI CORRISPETTIVI O IN ALTERNATIVA NEL LIBRO GIORNALE AI SENSI DELL'ART. 12 DEL DPR 435/01: <ul style="list-style-type: none"> <li>• NEI TERMINI PREVISTI DALLA NORMATIVA IVA</li> <li>• E A CONDIZIONE CHE SIANO FORNITI A RICHIESTA DELL'AMMINISTRAZIONE GLI STESSI DATI CHE SAREBBE STATO NECESSARIO ANNOTARE NEI REGISTRI IVA.</li> </ul>
<b>(NON SLITTA)</b>	<b>SOGGETTI DI IMPOSTA IVA</b>  FATTURA CUMULATIVA	<p>Termine ultimo per emettere la fattura, recante il dettaglio delle operazioni, relativa alle prestazioni di servizi effettuate nel mese solare precedente nei confronti del medesimo soggetto, individuabili attraverso idonea documentazione.</p> <p>Entro lo stesso termine la fattura deve essere registrata, ma con riferimento al mese precedente.</p> <p>(art. 24 del D.P.R. n. 633/1972)</p>	REGISTRAZIONE NEL REGISTRO DELLE VENDITE O DEI CORRISPETTIVI O IN ALTERNATIVA NEL LIBRO GIORNALE AI SENSI DELL'ART. 12 DEL DPR 435/01: <ul style="list-style-type: none"> <li>• NEI TERMINI PREVISTI DALLA NORMATIVA IVA E A CONDIZIONE CHE SIANO FORNITI A RICHIESTA DELL'AMMINISTRAZIONE GLI STESSI DATI CHE SAREBBE</li> </ul>



		STATO NECESSARIO ANNOTARE NEI REGISTRI IVA.
(NON SLITTA)	<b>Soggetti di imposta IVA</b>  FATTURA OPERAZIONI CON L'ESTERO	Termine ultimo per emettere la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie, la fattura relativa alle prestazioni di servizi generiche ex art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972 rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia e l'autofattura relativa alle prestazioni di servizi generiche ricevute da un soggetto passivo stabilito al di fuori dell'UE, effettuate nel mese solare precedente. Entro lo stesso termine tali fatture/autofatture devono essere registrate, ma con riferimento al mese precedente. (art. 21, c. 4 del D.P.R. n. 633/1972, artt. 39 e 46 del D.L. n. 331/1993)
(NON SLITTA)	<b>Contribuenti IVA</b>  Registrazione acquisti intracomunitari	Annotazione delle fatture intracomunitarie ricevute nel mese di MARZO da effettuarsi: <ul style="list-style-type: none"> <li>nel registro vendite entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento ma con riferimento al mese di ricevimento;</li> <li>nel registro acquisti non esiste più un termine disciplinato dall'art. 47, tuttavia nella pratica, dovendo registrarlo nel registro vendite entro il termine di cui sopra, solitamente viene effettuato nello stesso termine.</li> </ul> (art. 47 DL 331/93)
(NON SLITTA)	<b>COMMERCianti AL MINUTO E SOGGETTI ASSIMILATI</b>  REGISTRAZIONE DEI CORRISPETTIVI	I soggetti che emettono scontrini e ricevute fiscali hanno la facoltà di effettuare un'unica annotazione mensile nel registro dei corrispettivi, entro il giorno 15 del mese successivo, in relazione agli incassi del mese. Il DPR 435/2001 ha <u>eliminato anche l'obbligo dell'allegazione degli scontrini di chiusura giornaliera al registro dei corrispettivi, precedentemente previsto dal DPR 695/96.</u> Va rilevato, però, che <u>i contribuenti in contabilità ordinaria dovranno comunque annotare i corrispettivi giornalieri a libro giornale.</u> (Art. 15 DPR 435/2001, Art. 6 c.4 DPR 695/96 - C.M. 19/12/1997 n. 45/E)
(NON SLITTA)	<b>Soggetti di imposta IVA</b>  FATTURE DI IMPORTO INFERIORE A	Registro delle vendite o dei corrispettivi O IN ALTERNATIVA NEL LIBRO GIORNALE AI SENSI DELL'ART. 12 DEL DPR 435/01: <ul style="list-style-type: none"> <li>NEI TERMINI PREVISTI DALLA NORMATIVA IVA</li> <li>E A CONDIZIONE CHE SIANO FORNITI A RICHIESTA</li> </ul>



	<b>€ 300,00</b>	(Art. 6 c. 1 DPR 695/96)	DELL'AMMINISTRAZIONE GLI STESSI DATI CHE SAREBBE STATO NECESSARIO ANNOTARE NEL REGISTRI IVA
(NON SLITTA)	<b>ASSOCIAZIONI/ SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTIC HE</b>  Annotazione dei corrispettivi	Termine ultimo entro il quale le associazioni sportive dilettantistiche, le pro-loco e le altre associazioni senza scopo di lucro, che hanno optato per il regime previsto dalla legge 398/91, devono provvedere all'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nel mese precedente nell'esercizio dell'attività commerciale, anche mediante unica annotazione, nell'apposito modello previsto dal D.M. 11/2/1997. In tale modello vanno altresì annotati i proventi di cui all'art. 25 della L. 133/99 non costituenti reddito imponibile, le plusvalenze patrimoniali e le operazioni intracomunitarie. Ricordiamo che l'IVA eventualmente dovuta va versata entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento (senza maggiorazione dell'1%), utilizzando i codici tributo 6031-6032-6033-6034. L'art. 90 della legge 289/02 ha esteso alle società di capitali costituite senza fine di lucro la possibilità di usufruire dello speciale regime agevolativo previsto dalla legge 398/91. Con la medesima disposizione sono altresì stati elevati i limiti massimi dei proventi conseguiti, al fine di poter adottare il predetto regime. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1/1/2017 tale limite è pari ad Euro 400.000 (in precedenza 250.000 euro) rapportato ai giorni effettivi di durata dell'esercizio (RM 16/6/2006, n. 63/E). (L. 398/91 – art. 25 L. 133/99, art. 9 DPR 544/99, art. 37 L. 342/2000, CM 43/E/2000, CM 165/E/2000, CM 247/E/1999; art. 90 l. 289/02 – CM 22/4/2003 n. 21/E – Circ. Ag. Entrate n. 9/E del 24/4/2013 e n. 18/E del 01/08/2018).	Annotazione nell'apposito modello previsto dal D.M. 11/2/1997
GIOVEDÌ 16 APRILE  <u>SLITTA AL 30 GIUGNO SOLTANTO PER DETERMIN ATI SOGGETTI</u>	<b>CONTRIBUENTI IVA</b>  Rateizzazione del versamento dell'IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale – SECONDA RATA	<b>Tale scadenza è prorogata al 30 GIUGNO 2020, senza applicazione di interessi e sanzioni, a seguito del differimento previsto dall'art. 18 del D.L. n. 23/2020, SOLTANTO per i seguenti soggetti:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori ad euro 50.000.000 e con un calo di fatturato dei mesi di marzo ed aprile 2020 pari ad almeno il 33% rispetto agli stessi mesi del periodo d'imposta precedente;</b></li> <li>• <b>Soggetti con ricavi/compensi 2019 superiori ad euro 50.000.000 e con un calo di fatturato dei mesi di marzo ed aprile 2020 pari ad almeno il 50% rispetto agli stessi mesi del periodo d'imposta precedente;</b></li> <li>• <b>soggetti che hanno iniziato l'attività dal 01/04/2019, a prescindere dalla verifica della riduzione del fatturato nei mesi di marzo/aprile 2020;</b></li> <li>• <b>soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale/la sede legale o operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi o Piacenza, a prescindere</b></li> </ul>	VERSAMENTO MEDIANTE MODELLO F24 TELEMATICO: <ul style="list-style-type: none"> <li>• DIRETTAMENTE (ENTRATEL, INTERNET O SERVIZI DI REMOTE-HOME BANKING, TRANNE NEL CASO IN CUI NEL MOD. F24 CI SIANO COMPENSAZIONI "ORIZZONTALI", DI QUALSIASI IMPORTO, NEL QUAL CASO PUÒ ESSERE UTILIZZATO SOLO ENTRATEL O FISCONLINE – SOLO PER LA COMPENSAZIONE DEGLI "ALTRI CREDITI" COME AD ESEMPIO I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI È POSSIBILE UTILIZZARE I SERVIZI DI HOME/REMOTE BANKING),</li> <li>• O PER IL TRAMITE DEGLI INTERMEDIARI ABILITATI (CON LE ECCEZIONI DI CUI SOPRA).</li> </ul>



		<p><b>dal volume dei ricavi/compensi dell'anno precedente, con un calo di fatturato dei mesi di marzo ed aprile 2020 pari ad almeno il 33% rispetto agli stessi mesi del periodo d'imposta precedente.</b></p> <p>Termine ultimo per procedere al versamento della <b>SECONDA RATA</b> dell'IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale Iva relativa all'anno 2019 per i contribuenti che si sono avvalsi della facoltà di rateizzare il pagamento.</p> <p>Gli interessi in questo caso sono dovuti nella misura dello 0,33% per ogni mese o frazione di mese successivo a quello di scadenza del termine ordinario.</p> <p><b>Codici tributo: 6099 – IVA; 1668 – Interessi.</b> (Art. 20 D.Lgs. 241/97)</p>	
<b>(NON SLITTA)</b>	<p><b>TUTTI I CONTRIBUENTI</b></p> <p><b>RIMESSIONE IN TERMINI PER I VERSAMENTI NEI CONFRONTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI</b></p>	<p>Termine ultimo per effettuare i versamenti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni con scadenza il 16 marzo 2020, prorogati al 20 marzo 2020 per effetto dell'articolo 60 del Decreto "Cura Italia", senza il pagamento di sanzioni e interessi (come ad esempio l'IVA relativa al mese di febbraio 2020 e il saldo IVA 2019, ritenute d'acconto operate a febbraio, tasso annuale per la vidimazione dei libri sociali, contributi previdenziali ed assistenziali relativi a febbraio, ecc.), cd. "rimessione" in termini. I versamenti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 60 del D.L. n. 18/2020 sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 aprile 2020 (NOVITA' di cui all'art. 21 del D.L. n. 23/2020).</p>	<p>VERSAMENTO MEDIANTE MODELLO F24 TELEMATICO:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DIRETTAMENTE (ENTRATTEL, INTERNET O SERVIZI DI REMOTE-HOME BANKING, TRANNE NEL CASO IN CUI NEL MOD. F24 CI SIANO COMPENSAZIONI "ORIZZONTALI", DI QUALSIASI IMPORTO, NEL QUAL CASO PUÒ ESSERE UTILIZZATO SOLO ENTRATTEL O FISCONLINE – SOLO PER LA COMPENSAZIONE DEGLI "ALTRI CREDITI" COME AD ESEMPIO I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI È POSSIBILE UTILIZZARE I SERVIZI DI HOME/REMOTE BANKING),</li> <li>• O PER IL TRAMITE DEGLI INTERMEDIARI ABILITATI (CON LE ECCEZIONI DI CUI SOPRA).</li> </ul>
	<p><b>SOSTITUTI D'IMPOSTA</b></p> <p>Ritenute su dividendi</p>	<p>Termine ultimo per effettuare il versamento delle ritenute operate sui dividendi <b>corrisposti nel PRIMO TRIMESTRE 2020.</b></p> <p>Si ricorda che sui dividendi corrisposti a partire dal 1° LUGLIO 2014 la ritenuta sarà pari al <b>26%</b>.</p> <p>Si ricorda, inoltre, che dal 1° gennaio 2018, la Legge di Bilancio 2018 ha uniformato il prelievo sui dividendi ai soci persone fisiche, non prevedendo più la differenziazione tra partecipazioni qualificate e non. Pertanto dal 1° gennaio 2018 le persone fisiche residenti in Italia che percepiscono dividendi al di fuori dell'esercizio dell'impresa sono assoggettate ad una ritenuta del 26%, sia che i dividendi si riferiscano a partecipazioni qualificate che non qualificate. Tuttavia, alle distribuzioni di utili</p>	<p>VERSAMENTO MEDIANTE MODELLO F24 TELEMATICO:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DIRETTAMENTE (ENTRATTEL, INTERNET O SERVIZI DI REMOTE-HOME BANKING, TRANNE NEL CASO IN CUI NEL MOD. F24 CI SIANO COMPENSAZIONI "ORIZZONTALI", DI QUALSIASI IMPORTO, NEL QUAL CASO PUÒ ESSERE UTILIZZATO SOLO ENTRATTEL O FISCONLINE – SOLO PER LA</li> </ul>



<p><b>SLITTA AL 30 GIUGNO SOLTANTO PER DETERMINATI SOGGETTI</b></p>		<p>prodotti fino all'esercizio in corso al 31.12.2017 e deliberate dal 1° gennaio 2018 al 31.12.2022, continuano ad applicarsi le regole precedenti.</p> <p><b>Codice tributo: 1035</b> "Ritenute su utili distribuiti da società - Ritenute a titolo d'acconto"</p> <p><b>Codice tributo: 1036</b> "Ritenute su utili distribuiti a persone fisiche non residenti o a società ed enti con sede legale e amministrativa estere" (Art. 27 e 73 DPR 600/73 – art. 2, commi da 6 a 27 del D.L. 138/2011 - CM 16/6/04 n. 26/E)</p>	<p>COMPENSAZIONE DEGLI "ALTRI CREDITI" COME AD ESEMPIO I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI È POSSIBILE UTILIZZARE I SERVIZI DI HOME/REMOTE BANKING),</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• O PER IL TRAMITE DEGLI INTERMEDIARI ABILITATI (CON LE ECCEZIONI DI CUI SOPRA).</li> </ul>
	<p><b>CONTRIBUENTI IVA MENSILI</b></p> <p><u>VERSAMENTO MENSILE</u></p>	<p><b>Tale scadenza è prorogata al 30 GIUGNO 2020, senza applicazione di interessi e sanzioni, a seguito del differimento previsto dall'art. 18 del D.L. n. 23/2020, SOLTANTO per i seguenti soggetti:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori ad euro 50.000.000 e con un calo di fatturato dei mesi di marzo ed aprile 2020 pari ad almeno il 33% rispetto agli stessi mesi del periodo d'imposta precedente;</b></li> <li>• <b>Soggetti con ricavi/compensi 2019 superiori ad euro 50.000.000 e con un calo di fatturato dei mesi di marzo ed aprile 2020 pari ad almeno il 50% rispetto agli stessi mesi del periodo d'imposta precedente;</b></li> <li>• <b>soggetti che hanno iniziato l'attività dal 01/04/2019, a prescindere dalla verifica della riduzione del fatturato nei mesi di marzo/aprile 2020;</b></li> <li>• <b>soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale/la sede legale o operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi o Piacenza, a prescindere dal volume dei ricavi/compensi dell'anno precedente, con un calo di fatturato dei mesi di marzo ed aprile 2020 pari ad almeno il 33% rispetto agli stessi mesi del periodo d'imposta precedente.</b></li> </ul> <p><b>I.V.A. dovuta per il mese di MARZO 2020</b> (codice tributo <b>6003</b>).</p> <p>Il versamento è dovuto se di importo superiore a € 25,82; se inferiore, si riporta a debito nel periodo successivo. (Art. 1 DPR 100/98 – Art. 18 D.Lgs 241/97)</p>	<p>VERSAMENTO MEDIANTE MODELLO F24 TELEMATICO:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DIRETTAMENTE (ENTRATEL, INTERNET O SERVIZI DI REMOTE-HOME BANKING, TRANNE NEL CASO IN CUI NEL MOD. F24 CI SIANO COMPENSAZIONI "ORIZZONTALI", DI QUALSIASI IMPORTO, NEL QUAL CASO PUÒ ESSERE UTILIZZATO SOLO ENTRATEL O FISCONLINE – SOLO PER LA COMPENSAZIONE DEGLI "ALTRI CREDITI" COME AD ESEMPIO I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI È POSSIBILE UTILIZZARE I SERVIZI DI HOME/REMOTE BANKING),</li> <li>• o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).</li> </ul>
	<p><b>Contribuenti IVA mensili e trimestrali</b></p>	<p>Il DPR 435/01 ha disposto la <b>soppressione dell'obbligo</b> dell'annotazione della liquidazione dell'IVA per ciascun mese o trimestre, a decorrere dalle</p>	





	<p><u>LIQUIDAZIONE PERIODICA</u></p>	<p>liquidazioni relative al 2002.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Non è inoltre più necessario riportare il <u>credito IVA</u> dell'anno precedente non richiesto a rimborso, nel <u>registro degli acquisti</u>.</li> <li>• Gli <u>estremi del versamento non dovranno più essere annotati</u>.</li> </ul> <p><b>N.B.:</b> Il contribuente, <b>qualora richiesto</b> dagli organi dell'Amministrazione Finanziaria, è <b>obbligato a fornire gli elementi in base ai quali ha operato la liquidazione periodica.</b> (art. 11 e 19 DPR 435/2001, Art. 1 DPR 100/98)</p>	
<p><b>SLITTA AL 1° GIUGNO SOLTANTO PER DETERMINATI SOGGETTI E AL 30 GIUGNO PER ALTRI DETERMINATI SOGGETTI</b></p>	<p><b>SOSTITUTI D'IMPOSTA</b></p> <p>Ritenute alla fonte</p>	<p><b>Tale scadenza è prorogata al 1° GIUGNO 2020, senza applicazione di interessi e sanzioni, a seguito del differimento previsto dall'art. 8 del D.L. n. 9/2020 e dall'art. 61 del D.L. "Cura Italia", SOLTANTO per i seguenti soggetti:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Imprese turistico ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator (art. 8 del D.L. n. 9/2020);</b></li> <li>• <b>Imprese maggiormente colpite indicate nelle lett. da a) a r) del comma 2 dell'art. 58 del D.L. 18/2020:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) <b>Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;</b></li> <li>b) <b>Soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;</b></li> <li>c) <b>Soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;</b></li> <li>d) <b>Soggetti che organizzano fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;</b></li> <li>e) <b>Soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;</b></li> <li>f) <b>Soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;</b></li> <li>g) <b>Soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di</b></li> </ol> </li> </ul>	<p>VERSAMENTO MEDIANTE MODELLO F24 TELEMATICO:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DIRETTAMENTE (ENTRATEL, INTERNET O SERVIZI DI REMOTE-HOME BANKING, TRANNE NEL CASO IN CUI NEL MOD. F24 CI SIANO COMPENSAZIONI "ORIZZONTALI", DI QUALSIASI IMPORTO, NEL QUAL CASO PUÒ ESSERE UTILIZZATO SOLO ENTRATEL O FISCONLINE – SOLO PER LA COMPENSAZIONE DEGLI "ALTRI CREDITI" COME AD ESEMPIO I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI È POSSIBILE UTILIZZARE I SERVIZI DI HOME/REMOTE BANKING),</li> <li>• O PER IL TRAMITE DEGLI INTERMEDIARI ABILITATI (CON LE ECCEZIONI DI CUI SOPRA).</li> </ul>





navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;

- h) Soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
- i) Aziende termali di cui alla Legge n. 323/2000 e centri per il benessere fisico;
- l) Soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
- m) Soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
- n) Soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestri, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
- o) Soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
- p) Soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
- q) Soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
- r) ONLUS di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 460/97 iscritte negli appositi registri, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle Province autonome di cui alla Legge n. 266/91, e associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano di cui all'art. 7, Legge n. 383/2000, che esercitano, in via esclusiva o principale, uno o più attività di interesse generale previste dall'art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 117/2017.

Per tali soggetti, come indicato in premessa, sono sospesi SOLTANTO i versamenti che scadono nel periodo 2/3/2020 – 30/04/2020 relativi a:

- ✓ Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente/assimilati ex artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973 (sono escluse le ritenute sui redditi di lavoro autonomo ex art. 25 del D.P.R. n. 600/1973, le ritenute sulle provvigioni ex art. 25-bis del D.P.R. n. 600/1973 e le ritenute su compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato ex art. 29 del D.P.R. n. 600/1973 inizialmente comprese nel D.L. n. 9/2020 ma poi eliminate dall'art. 61 del D.L. n. 18/2020);





✓ **Versamenti/adempimenti connessi con i contributi previdenziali e assistenziali/premi per l'assicurazione obbligatoria (INAIL).**

**Si evidenzia che la sospensione di cui sopra per le imprese maggiormente colpite (versamenti di ritenute/contributi scadenti nel periodo 2/3 – 30/04/2020 e dell'Iva scaduta nel mese di marzo) prevista dagli artt. 8 e 61 del D.L. n. 18/2020 interessa i soggetti che non rientrano nei parametri stabiliti per fruire della sospensione disposta dall'art. 18 del D.L. n. 23/2020 di cui sotto. Pertanto, qualora un soggetto rientrante negli specifici settori di cui sopra abbia una riduzione di fatturato dei mesi di marzo/aprile 2020 almeno pari al 33% (o 50% se i ricavi 2019 sono superiori a 50 milioni di euro) rispetto a quelli dei corrispondenti mesi del 2019, lo stesso fruisce della nuova sospensione al 30 GIUGNO 2020.**

**Tale scadenza è prorogata al 30 GIUGNO 2020, senza applicazione di interessi e sanzioni, a seguito del differimento previsto dall'art. 18 del D.L. n. 23/2020, SOLTANTO per i seguenti soggetti:**

- Soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori ad euro 50.000.000 e con un calo di fatturato dei mesi di marzo ed aprile 2020 pari ad almeno il 33% rispetto agli stessi mesi del periodo d'imposta precedente;**
- Soggetti con ricavi/compensi 2019 superiori ad euro 50.000.000 e con un calo di fatturato dei mesi di marzo ed aprile 2020 pari ad almeno il 50% rispetto agli stessi mesi del periodo d'imposta precedente;**
- soggetti che hanno iniziato l'attività dal 01/04/2019, a prescindere dalla verifica della riduzione del fatturato nei mesi di marzo/aprile 2020;**
- enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, esercenti attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa.**

**Per tali soggetti, come indicato in premessa, sono SOSPESI soltanto i versamenti di ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, le trattenute relative all'addizionale regionale e comunale (tranne per gli enti non commerciali), Iva (tranne per gli enti non commerciali), i contributi previdenziali e assistenziali/premi Inail, da effettuare nei mesi**





**di APRILE e MAGGIO 2020.**

**Inoltre, come indicato in premessa, tutti i sostituti NON devono operare le ritenute d'acconto ex artt. 25 e 25-bis del D.P.R. n. 600/1973 (redditi di lavoro autonomo e provvigioni) sui ricavi/compensi pagati nel periodo 17/03/2020 – 31/05/2020 ai soggetti con domicilio fiscale/sede legale o operativa in Italia con ricavi o compensi non superiori a € 400.000 nell'anno precedente, a condizione che il percipiente nel mese precedente non abbia sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente/assimilato e rilasci un'apposita dichiarazione attestante che i ricavi/compensi non sono soggetti a ritenuta alla fonte ai sensi di tale disposizione (v. art. 19 del D.L. n. 23 del 08/04/2020). Le ritenute d'acconto non operate dal sostituto dovranno essere versate direttamente dal percipiente (lavoratore autonomo, agente, rappresentante), senza sanzioni ed interessi entro il 31/07/2020 in unica soluzione o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 31/07/2020.**

**Versamento unitario di:**

**Ritenute alla fonte** riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'art. 3, 1° comma, D.P.R. 29.9.73, n° 602, **trattenute nel mese precedente** a:

- lavoratori dipendenti e assimilati (art. 23 e 24 DPR 600/73); **(SLITTANO AL 1° GIUGNO o AL 30 GIUGNO SOLTANTO PER DETERMINATI SOGGETTI DI CUI SOPRA)**
- lavoratori autonomi (art. 25 DPR 600/73) – codice tributo 1040; **(NON SLITTANO)**
- provvigioni (art. 25-bis DPR 600/73) – ricordiamo che l'aliquota della ritenuta sulle provvigioni è attualmente del 23%. Codice tributo 1040; **(NON SLITTANO)**
- compensi per la perdita di avviamento commerciale (art. 28 DPR 600/73) **(NON SLITTANO)**
- Co.co.co – Co.co.pro. (assimilati a lavoro dipendente) - codice tributo 1001 (si ricorda che dal 1° gennaio 2017 il codice tributo 1004 è soppresso ed al suo posto è utilizzato il codice tributo 1001). **(SLITTANO AL 1° GIUGNO o AL 30 GIUGNO SOLTANTO PER I SOGGETTI DI CUI SOPRA)**

**Addizionale regionale (cod. 3802) (SLITTA AL 30 GIUGNO SOLTANTO PER DETERMINATI SOGGETTI DI CUI SOPRA)**

Va versato l'importo trattenuto nel mese di MARZO 2020 ai dipendenti cessati.

**Addizionale comunale I.R.P.E.F. (cod. 3848 – saldo) (cod. 3847 – acconto) (SLITTA AL 30 GIUGNO SOLTANTO PER DETERMINATI SOGGETTI DI CUI**



	<p><b>SOPRA</b></p> <p>Va versato l'importo trattenuto nel mese di MARZO 2020 ai dipendenti cessati. (Art. 50 Dlgs 446/97; art. 1 Dlgs 360/98 modificato da art. 1 comma 142 legge 296/06).</p> <p><b>IMPOSTA SOSTITUTIVA 10% SU PREMI DI PRODUTTIVITA' a regime: (NON SLITTA)</b></p> <p>Con l'art. 1, commi 160 e seguenti della Legge di Bilancio 2017 (L. n. 232 del 11/12/2016), il D.L. n. 50/2017 e la Legge di Bilancio 2018 sono state apportate modifiche alla disciplina dell'imposta sostitutiva del 10% delle somme erogate a titolo di premi di produttività o sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa su un importo massimo complessivo lordo di € 3.000 o di 4.000 € per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, ma solo per i contratti stipulati fino al 24 aprile 2017. Per i contratti stipulati dopo il 24 aprile 2017, il D.L. n. 50/2017 ha previsto, in luogo dell'innalzamento del limite di premio agevolabile, una riduzione di venti punti percentuali dell'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per il regime relativo all'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti su una quota di premio agevolabile non superiore ad euro 800.</p> <p>L'agevolazione è valida per i lavoratori dipendenti del settore privato che nell'anno precedente hanno conseguito un reddito da lavoro dipendente non superiore ad € 80.000. (Circ. Ag. Entrate n. 28/E/2016 e n. 5/E/2018 – D.M. 25/03/2016 – Art. 1, commi 160 e seguenti della L. n. 232/2016 – D.L. n. 50/2017 e Legge di bilancio 2018)</p>	
<p>(NON SLITTA)</p>	<p><b>SOSTITUTI D'IMPOSTA</b></p> <p>RITENUTE SU INTERESSI E AUTOFINANZIAMENTO SOCI</p> <p>Versamento delle ritenute alla fonte su interessi, premi e vincite, cessione titoli e valute, ecc..</p> <p><b>Ritenute su interessi relativi all'autofinanziamento soci di cooperative, corrisposti (o maturati) nel mese precedente</b> ai soci persone fisiche, nonché agli imprenditori agricoli persone fisiche, partecipanti ad imprese familiari o a società semplici o di persone, a condizione che i soggetti partecipati rivestano la qualifica di socio di cooperativa agricola.</p> <p>Si ricorda che il D.L. n. 66/2014, all'art. 3, commi 1-12, ha aumentato la ritenuta dal 20% al <b>26%</b> sugli interessi esigibili a partire dal 1° luglio 2014. (codice 1030 – MOD. F24) (V. Circolare Unicaf n. 24 del 25/06/2014) (Art. 26 DPR 600/73, art. 13 DPR 601/73, art. 6 c.11 l. 388/2000)</p>	<p>VERSAMENTO MEDIANTE MODELLO F24 TELEMATICO:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DIRETTAMENTE (ENTRATEL, INTERNET O SERVIZI DI REMOTE-HOME BANKING, TRANNE NEL CASO IN CUI NEL MOD. F24 CI SIANO COMPENSAZIONI "ORIZZONTALI", DI QUALSIASI IMPORTO, NEL QUAL CASO PUÒ ESSERE UTILIZZATO SOLO ENTRATEL O FISCONLINE – SOLO PER LA COMPENSAZIONE DEGLI "ALTRI CREDITI" COME AD ESEMPIO I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI È POSSIBILE UTILIZZARE I SERVIZI DI HOME/REMOTE BANKING),</li> <li>• O PER IL TRAMITE DEGLI INTERMEDIARI ABILITATI (CON LE ECCEZIONI DI CUI SOPRA).</li> </ul>
<p>(NON SLITTA)</p>	<p><b>SOSTITUTI D'IMPOSTA</b></p> <p>Scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente da parte dei</p>	<p>VERSAMENTO MEDIANTE MODELLO</p>



	Ritenute 4% da parte dei condomini	<p>condomini, <u>se di importo pari o superiore a € 500.</u></p> <p>Il condominio, quale sostituto d'imposta, deve operare all'atto del pagamento una ritenuta del 4% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dal percipiente, con obbligo di rivalsa, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio di impresa.</p> <p>La ritenuta va effettuata anche se il pagamento è effettuato nei confronti di titolari di "redditi diversi" (occasionalità) art. 67, c.1, lett i) del TUIR.</p> <p>La disposizione opera dall'1.01.2007, anche se riferita a pagamenti effettuati nel 2007 ma relativi ad appalti del 2006.</p> <p><b>ATTENZIONE:</b> a partire dal 1° gennaio 2017 <u>il versamento della ritenuta del 4% da parte del condominio deve essere effettuato soltanto al raggiungimento della soglia di 500 euro dell'importo delle ritenute operate</u> (cfr. art. 1, comma 36 della L. n. 232/2016).</p> <p>Il condominio, anche qualora non sia raggiunto il predetto limite di 500 euro, è comunque tenuto al versamento delle ritenute entro il 30/06 e il 20/12 di ogni anno.</p> <p>Tuttavia il condominio può continuare ad effettuare il versamento delle ritenute secondo la modalità preesistenti, e cioè entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui sono state operate o avrebbero dovuto essere operate, anche se di importo inferiore a 500 euro, come precisato dall'Agenzia delle Entrate nella Circ. n. 8/E/2017.</p> <p>Il pagamento dei suddetti corrispettivi deve essere effettuato dal condominio tramite c/c bancario o postale intestato al condominio stesso o secondo altre modalità idonee a consentire all'Amministrazione Finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli. In caso di violazione di tale obbligo è applicabile la sanzione ex art. 11, comma 1 del D.Lgs. n. 471/1997.</p> <p><b>Codici tributo:</b>          1019 – Ritenute del 4% operate a titolo di acconto IRPEF;          1020 – Ritenute del 4% operate a titolo di acconto IRES.</p>	F24 (ANCHE CARTACEO IN QUANTO IL CONDOMINIO NON È TITOLARE DI PARTITA IVA, MA SOLO SE POSSIBILE PER L'IMPORTO O EVENTUALI COMPENSAZIONI)
<p><b>SLITTA AL 1° GIUGNO SOLTANTO PER DETERMINATI SOGGETTI E AL 30 GIUGNO PER ALTRI DETERMINATI SOGGETTI</b></p>	Sostituti d'imposta  Contributi previdenziali	<p><b>Tale scadenza è prorogata al 1° GIUGNO 2020, senza applicazione di interessi e sanzioni, a seguito del differimento previsto dall'art. 8 del D.L. n. 9/2020 e dall'art. 61 del D.L. "Cura Italia", SOLTANTO per i seguenti soggetti:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Imprese turistico ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator (art. 8 del D.L. n. 9/2020);</b></li> <li>• <b>Imprese maggiormente colpite indicate nelle lett. da a) a r) del comma 2 dell'art. 58 del D.L. 18/2020:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) <b>Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;</b></li> </ul> </li> </ul>	VERSAMENTO MEDIANTE MODELLO F24 TELEMATICO: <ul style="list-style-type: none"> <li>• DIRETTAMENTE (ENTRATEL, INTERNET O SERVIZI DI REMOTE-HOME BANKING, TRANNE NEL CASO IN CUI NEL MOD. F24 CI SIANO COMPENSAZIONI "ORIZZONTALI", DI QUALSIASI IMPORTO, NEL QUAL CASO PUÒ ESSERE UTILIZZATO SOLO ENTRATEL O FISCONLINE – SOLO PER LA</li> </ul>





	<p>b) Soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;</p> <p>c) Soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;</p> <p>d) Soggetti che organizzano fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;</p> <p>e) Soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;</p> <p>f) Soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;</p> <p>g) Soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;</p> <p>h) Soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;</p> <p>i) Aziende termali di cui alla Legge n. 323/2000 e centri per il benessere fisico;</p> <p>l) Soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;</p> <p>m) Soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;</p> <p>n) Soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;</p> <p>o) Soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;</p> <p>p) Soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;</p> <p>q) Soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;</p> <p>r) ONLUS di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 460/97 iscritte negli appositi registri, organizzazioni di</p>	<p>COMPENSAZIONE DEGLI "ALTRI CREDITI" COME AD ESEMPIO I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI È POSSIBILE UTILIZZARE I SERVIZI DI HOME/REMOTE BANKING),</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• O PER IL TRAMITE DEGLI INTERMEDIARI ABILITATI (CON LE ECCEZIONI DI CUI SOPRA).</li></ul>
--	--	--





volontariato iscritte nei registri regionali e delle Province autonome di cui alla Legge n. 266/91, e associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano di cui all'art. 7, Legge n. 383/2000, che esercitano, in via esclusiva o principale, uno o più attività di interesse generale previste dall'art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 117/2017.

Per tali soggetti, come indicato in premessa, sono sospesi SOLTANTO i versamenti che scadono nel periodo 2/3/2020 – 30/04/2020 relativi a:

- ✓ Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente/assimilati ex artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973 (sono escluse le ritenute sui redditi di lavoro autonomo ex art. 25 del D.P.R. n. 600/1973, le ritenute sulle provvigioni ex art. 25-bis del D.P.R. n. 600/1973 e le ritenute su compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato ex art. 29 del D.P.R. n. 600/1973 inizialmente comprese nel D.L. n. 9/2020 ma poi eliminate dall'art. 61 del D.L. n. 18/2020);
- ✓ Versamenti/adempimenti connessi con i contributi previdenziali e assistenziali/premi per l'assicurazione obbligatoria (INAIL).

Si evidenzia che la sospensione di cui sopra per le imprese maggiormente colpite (versamenti di ritenute/contributi scadenti nel periodo 2/3 – 30/04/2020 e dell'Iva scaduta nel mese di marzo) prevista dagli artt. 8 e 61 del D.L. n. 18/2020 interessa i soggetti che non rientrano nei parametri stabiliti per fruire della sospensione disposta dall'art. 18 del D.L. n. 23/2020 di cui sotto. Pertanto, qualora un soggetto rientrante negli specifici settori di cui sopra abbia una riduzione di fatturato dei mesi di marzo/aprile 2020 almeno pari al 33% (o 50% se i ricavi 2019 sono superiori a 50 milioni di euro) rispetto a quelli dei corrispondenti mesi del 2019, lo stesso fruisce della nuova sospensione al 30 GIUGNO 2020.

Tale scadenza è prorogata al 30 GIUGNO 2020, senza applicazione di interessi e sanzioni, a seguito del differimento previsto dall'art. 18 del D.L. n. 23/2020, SOLTANTO per i seguenti soggetti:

- Soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori ad euro 50.000.000 e con un calo di fatturato dei mesi di marzo ed aprile 2020 pari ad almeno il 33% rispetto agli stessi mesi del periodo d'imposta precedente;





- **Soggetti con ricavi/compensi 2019 superiori ad euro 50.000.000 e con un calo di fatturato dei mesi di marzo ed aprile 2020 pari ad almeno il 50% rispetto agli stessi mesi del periodo d'imposta precedente;**
- **soggetti che hanno iniziato l'attività dal 01/04/2019, a prescindere dalla verifica della riduzione del fatturato nei mesi di marzo/aprile 2020;**
- **enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, esercenti attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa.**

**Per tali soggetti, come indicato in premessa, sono SOSPESI soltanto i versamenti di ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, le trattenute relative all'addizionale regionale e comunale (tranne per gli enti non commerciali), Iva (tranne per gli enti non commerciali), i contributi previdenziali e assistenziali/premi Inail, da effettuare nei mesi di APRILE e MAGGIO 2020.**

**Versamento unitario di:**

**Contributi previdenziali ed assistenziali**

Versamento dei contributi relativi al *mese precedente* e della quota mensile del TFR al fondo tesoreria INPS, compresi i contributi ex Enpals dovuti per le aziende del settore dello spettacolo e dello sport (si ricorda che il D.L. n 201/2011 ha previsto la soppressione dell'Enpals e l'attribuzione delle relative funzioni all'Inps).

Il Mod. UNIEMENS (DM10 + Emens) deve essere obbligatoriamente presentato in via telematica entro la fine del mese.

**(Codice tributo DM10)**

**Contributo previdenziale Gestione separata:**

termine ultimo per il versamento dei contributi INPS dovuti dai committenti dei **collaboratori coordinati e continuativi, Co.co.pro.**, dei prestatori di **lavoro autonomo occasionale** (per gli importi eccedenti i 5.000 euro annui), degli **Associati in partecipazione** (circ.INPS 30/2005 e 90/2005) e dei medici in formazione specialistica, relativi ai compensi corrisposti nel *mese precedente*.

(Art. 1 co. 770 L. 269/06, Art. 45 DL 269/2003, D.M. 281/96, modificato dall'art. 4 D.L. 295/96 - Art. 51 L. 488/99).

Le **aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata**, in vigore al 1/1/2020 sono le seguenti:



		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>25,72%</b> (25% più 0,72% di aliquota aggiuntiva per malattia, maternità e assegni per il nucleo familiare), per tutti i <b>professionisti che non risultino assicurati ad altre forme previdenziali obbligatorie e che non siano pensionati</b> (come nel 2019);</li> <li>• <b>33,72% o 34,23%</b> per tutti i <b>soggetti (non professionisti) che non risultino assicurati ad altre forme previdenziali obbligatorie e che non siano pensionati</b>, alternative a seconda che siano o meno soggetti alla DIS-COLL (come nel 2019);</li> <li>• <b>24%</b>, per tutti i <b>pensionati e i soggetti provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria</b> (come nel 2019).</li> </ul> <p>La ripartizione dell'onere contributivo resta confermata nelle misure di un terzo a carico del collaboratore e due terzi a carico del committente, mentre per gli associati in partecipazione il 55% a carico dell'associante e il 45% a carico dell'associato.</p> <p><b>Codici tributo:</b>  <b>C10</b> (Soggetti iscritti ad altre forme pensionistiche)  <b>CXX</b> (Soggetti privi di altre coperture),      vedi circolare INPS 4/12/2000 n. 201.</p>	
<p><b>SLITTA AL 1° GIUGNO SOLTANTO PER DETERMINATI SOGGETTI E AL 30 GIUGNO PER ALTRI DETERMINATI SOGGETTI</b></p>	<p><b>INAIL</b></p> <p>Denuncia e autoliquidazione posizioni cessate</p>	<p><b>Tale scadenza è prorogata al 1° GIUGNO 2020, senza applicazione di interessi e sanzioni, a seguito del differimento previsto dall'art. 8 del D.L. n. 9/2020 e dall'art. 61 del D.L. "Cura Italia", SOLTANTO per i seguenti soggetti:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Imprese turistico ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator (art. 8 del D.L. n. 9/2020);</b></li> <li>• <b>Imprese maggiormente colpite indicate nelle lett. da a) a r) del comma 2 dell'art. 58 del D.L. 18/2020:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>a) Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;</b></li> <li><b>b) Soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;</b></li> <li><b>c) Soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;</b></li> <li><b>d) Soggetti che organizzano fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;</b></li> <li><b>e) Soggetti che gestiscono attività di ristorazione,</b></li> </ol> </li> </ul>	<p>VERSAMENTO MEDIANTE MODELLO F24 TELEMATICO:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DIRETTAMENTE (ENTRATEL, INTERNET O SERVIZI DI REMOTE-HOME BANKING, TRANNE NEL CASO IN CUI NEL MOD. F24 CI SIANO COMPENSAZIONI "ORIZZONTALI", DI QUALSIASI IMPORTO, NEL QUAL CASO PUÒ ESSERE UTILIZZATO SOLO ENTRATEL O FISCONLINE – SOLO PER LA COMPENSAZIONE DEGLI "ALTRI CREDITI" COME AD ESEMPIO I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI È POSSIBILE UTILIZZARE I SERVIZI DI HOME/REMOTE BANKING),</li> <li>• o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).</li> </ul>





- gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
- f) Soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
  - g) Soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
  - h) Soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
  - i) Aziende termali di cui alla Legge n. 323/2000 e centri per il benessere fisico;
  - l) Soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
  - m) Soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
  - n) Soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
  - o) Soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
  - p) Soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
  - q) Soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
  - r) ONLUS di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 460/97 iscritte negli appositi registri, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle Province autonome di cui alla Legge n. 266/91, e associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano di cui all'art. 7, Legge n. 383/2000, che esercitano, in via esclusiva o principale, uno o più attività di interesse generale previste dall'art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 117/2017.

Per tali soggetti, come indicato in premessa, sono sospesi SOLTANTO i versamenti che scadono nel periodo 2/3/2020 – 30/04/2020 relativi a:

- ✓ Ritenute alla fonte su redditi di lavoro





dipendente/assimilati ex artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973 (sono escluse le ritenute sui redditi di lavoro autonomo ex art. 25 del D.P.R. n. 600/1973, le ritenute sulle provvigioni ex art. 25-bis del D.P.R. n. 600/1973 e le ritenute su compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato ex art. 29 del D.P.R. n. 600/1973 inizialmente comprese nel D.L. n. 9/2020 ma poi eliminate dall'art. 61 del D.L. n. 18/2020);

- ✓ Versamenti/adempimenti connessi con i contributi previdenziali e assistenziali/premi per l'assicurazione obbligatoria (INAIL).

Si evidenzia che la sospensione di cui sopra per le imprese maggiormente colpite (versamenti di ritenute/contributi scadenti nel periodo 2/3 - 30/04/2020 e dell'Iva scaduta nel mese di marzo) prevista dagli artt. 8 e 61 del D.L. n. 18/2020 interessa i soggetti che non rientrano nei parametri stabiliti per fruire della sospensione disposta dall'art. 18 del D.L. n. 23/2020 di cui sotto. Pertanto, qualora un soggetto rientrante negli specifici settori di cui sopra abbia una riduzione di fatturato dei mesi di marzo/aprile 2020 almeno pari al 33% (o 50% se i ricavi 2019 sono superiori a 50 milioni di euro) rispetto a quelli dei corrispondenti mesi del 2019, lo stesso fruisce della nuova sospensione al 30 GIUGNO 2020.

Tale scadenza è prorogata al 30 GIUGNO 2020, senza applicazione di interessi e sanzioni, a seguito del differimento previsto dall'art. 18 del D.L. n. 23/2020, SOLTANTO per i seguenti soggetti:

- Soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori ad euro 50.000.000 e con un calo di fatturato dei mesi di marzo ed aprile 2020 pari ad almeno il 33% rispetto agli stessi mesi del periodo d'imposta precedente;
- Soggetti con ricavi/compensi 2019 superiori ad euro 50.000.000 e con un calo di fatturato dei mesi di marzo ed aprile 2020 pari ad almeno il 50% rispetto agli stessi mesi del periodo d'imposta precedente;
- soggetti che hanno iniziato l'attività dal 01/04/2019, a prescindere dalla verifica della riduzione del fatturato nei mesi di marzo/aprile 2020;
- enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, esercenti attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa.



<p>(NON SLITTA)</p>	<p><b>Contribuenti soggetti ad ACCISE</b></p>	<p>Per tali soggetti, come indicato in premessa, sono <b>SOSPESI soltanto i versamenti di ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, le trattenute relative all'addizionale regionale e comunale (tranne per gli enti non commerciali), Iva (tranne per gli enti non commerciali), i contributi previdenziali e assistenziali/premi Inail, da effettuare nei mesi di APRILE e MAGGIO 2020.</b></p> <p>Denuncia e autoliquidazione delle <u>posizioni cessate nel mese di FEBBRAIO 2020.</u></p> <p>In caso di cessazione dell'attività assicurata nel corso dell'anno, sia la denuncia sia l'autoliquidazione del premio devono essere effettuati entro il 16 del secondo mese successivo.</p> <p>Versamento dell'accisa sui prodotti energetici ad essa soggetti, per i prodotti immessi in consumo nel mese precedente. Restano salve le scadenze relative a prodotti specifici (es. gas metano). (Art. 3, comma 4, D.Lgs 504/95)</p>	<p>VERSAMENTO: MODELLO F24 – ACCISE</p>
<p>LUNEDÌ 20 APRILE (NON SLITTA)</p>	<p><b>PRODUTTORI DI IMBALLAGGI</b></p> <p>Denuncia <u>mensile</u> o <u>trimestrale</u></p>	<p>Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia <b>mensile</b> riferita rispettivamente al <u>mese precedente (MARZO 2020)</u> o <u>trimestrale riferita al PRIMO TRIMESTRE 2020</u>, in relazione al volume degli imballaggi prodotti o utilizzati, così come di seguito indicato.</p> <p>Per il 2020 sono variate le soglie "esente" (da 50,00 a 100,00 Euro per la procedura ordinaria e da 100,00 a 200,00 Euro per la procedura semplificata) e "annuale" (da 1.000,00 a 2.000,00 Euro). Per le sole procedure ordinarie, è stata inoltre introdotta una soglia minima di dichiarazione – pari a 10 tonnellate – a soli fini statistici. Pertanto, al raggiungimento di almeno 10 tonnellate, per materiale, di imballaggi immessi al consumo, la dichiarazione è comunque dovuta anche laddove il correlato contributo risulti inferiore alla soglia di esenzione e quindi non viene fatturato dal CONAI. Pertanto gli scaglioni per il 2020 sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <u>mensile</u>: per importi di contributo ambientale per singolo materiale e per importazioni forfetizzate oltre €. 31.000,00;</li> <li>➤ <u>trimestrale</u>: fino a € 31.000,00 per singolo materiale;</li> <li>➤ <u>annuale</u>: fino a € 2.000,00 per singolo materiale (nel 2019 era fino a 1.000 €);</li> <li>➤ <u>esenti</u>: fino a € 100,00 per singolo materiale (in procedura ordinaria) e fino a € 200 (in procedura semplificata) (nel 2019 era fino a 50 € in ordinaria e fino a 100 € in semplificata).</li> </ul>	<p>MODULISTICA PREDISPOSTA DAL CONAI (MODULI 6.1/6.2/6.10)</p> <p>LIQUIDAZIONE: SU MODELLI CONFORMI A QUELLI APPROVATI DAL CONAI. PRESENTAZIONE ESCLUSIVAMENTE ON-LINE ATTRAVERSO IL SERVIZIO DI DICHIARAZIONE ON-LINE</p> <p>IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE SI EFFETTUA A SEGUITO DELLA RICEZIONE DELLA FATTURA DA PARTE DEL CONAI</p>



		<p>La periodicità non si cambia in corso d'anno e la classe di dichiarazione va verificata alla fine di ogni anno solare.</p> <p>Le denunce possono essere inviate solo in via telematica.</p> <p>Sul sito <a href="http://www.conai.org">www.conai.org</a> sono disponibili le guide per l'adesione, i versamenti e le dichiarazioni per il 2020.</p> <p>(Art. 41 D.lgs 05/02/1997 n. 22)</p>	
<p><b>(NON SLITTA)</b></p>	<p><b>IMPOSTA DI BOLLO</b></p> <p>IMPOSTA DI BOLLO RELATIVA ALLE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE NEL 1° TRIMESTRE 2020</p>	<p>Termine ultimo per il versamento dell'imposta di bollo relativa alle <u>fatture elettroniche emesse nel PRIMO TRIMESTRE 2020</u>.</p> <p>Si ricorda che il pagamento dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare è effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo.</p> <p><b>ATTENZIONE:</b> nel caso in cui l'importo dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre sia <b>inferiore a € 250</b>, ma l'importo complessivo dell'imposta di bollo dovuta per il primo e secondo trimestre è superiore a € 250, il versamento deve essere effettuato entro il termine per il versamento dell'imposta di bollo relativa alle fatture emesse nel secondo trimestre, ossia <b>entro il 20 luglio</b>. Se invece l'imposta di bollo dovuta per le fatture emesse nel <b>primo e nel secondo trimestre è complessivamente di importo inferiore a € 250</b>, il versamento dell'imposta di bollo relativa al primo e secondo trimestre deve essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell'imposta dovuta per le fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre, ossia <b>entro il 20 ottobre (NOVITA' apportata dall'art. 26 del D.L. n. 23/2020)</b>.</p> <p>L'Agenzia delle Entrate rende noto l'ammontare dell'imposta di bollo dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio (SDI), riportando l'informazione all'interno dell'area riservata del contribuente sul sito dell'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Si ricorda che le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell'imposta ai sensi del D.M. 28/12/2018.</p> <p>Il pagamento può essere effettuato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• mediante il servizio presente nella propria area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate;</li> </ul> <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• utilizzando il modello F24 predisposto dall'Agenzia delle Entrate.</li> </ul> <p>I <b>codici tributo</b> da utilizzare per il versamento sono</p>	<p>IL PAGAMENTO PUÒ ESSERE EFFETTUATO:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• mediante il servizio presente nella propria area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate;</li> </ul> <p>OPPURE</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• UTILIZZANDO IL MODELLO F24 PREDISPOSTO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE.</li> </ul>



		i seguenti: - 2521 imposta di bollo sulle fatture elettroniche - 1° trimestre; - 2522 imposta di bollo sulle fatture elettroniche - 2° trimestre; - 2523 imposta di bollo sulle fatture elettroniche - 3° trimestre; - 2524 imposta di bollo sulle fatture elettroniche - 4° trimestre; - 2525 imposta di bollo sulle fatture elettroniche - sanzioni; - 2526 imposta di bollo sulle fatture elettroniche - interessi. (D.M. 28/12/2018)	
<b>MARTEDÌ 21 APRILE</b> <b>(N.B.: SLITTA AL 20 GIUGNO)</b>	<b>AMMINISTRATORI</b>  OBBLIGHI DI BILANCIO – SPEDIZIONE RACCOMANDATA	<b>Tale scadenza è prorogata al 20 GIUGNO 2020 a seguito del differimento previsto dall'art. 106 del D.L. "Cura Italia.</b> <b>L'art. 106 del D.L. n. 18 del 17/03/2020 ha infatti disposto che, in deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile, l'assemblea ordinaria è convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.</b> <b>Pertanto, per le società con esercizio coincidente con l'anno solare, le assemblee per l'approvazione del bilancio d'esercizio 2019 potranno essere convocate, in prima convocazione, entro il 28 giugno 2020 ed in seconda convocazione entro il 28 luglio 2020.</b> <b>Nel caso in cui l'assemblea sia convocata in prima convocazione il 28 giugno 2020, il deposito in esame deve essere effettuato entro il 13 giugno 2020.</b> Termine ultimo per la spedizione della raccomandata ai soci per la convocazione al 29/04/2020 dell'assemblea per l'approvazione del bilancio, salvo diversa disposizione statutaria.	RACCOMANDATA O ALTRO MEZZO IDONEO A GARANTIRE LA PROVA DEL RICEVIMENTO PREVISTO DALLO STATUTO
<b>LUNEDÌ 27 APRILE</b> (TERMINE PROROGATO IN QUANTO IL GIORNO 25 APRILE È FESTIVO E IL 26 È DOMENICA) <b>(N.B.: SLITTA AL 30 GIUGNO)</b>	<b>OPERATORI INTRACOMUNITARI CON OBBLIGO MENSILE</b>  Elenchi Intrastat mensili e trimestrali	<b>Tale scadenza è prorogata al 30 GIUGNO 2020, senza applicazione di sanzioni, a seguito del differimento previsto dall'art. 62, commi 1 e 6, del D.L. "Cura Italia", così come quella dell'Intra relativo al mese di febbraio (scadente il 25/03) e dell'Intra relativo al mese di aprile (scadente il 25/05) – rinvio confermato anche dall'Agenzia delle Dogane con la Direttiva Prot. ADMUC/96781/RU del 20/03/2020.</b> Termine per la presentazione degli elenchi riepilogativi INTRASTAT relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi intracomunitari effettuate nel mese di <b>MARZO 2020</b> per gli operatori con obbligo mensile o nel <b>PRIMO TRIMESTRE 2020</b> per gli operatori con obbligo trimestrale (qualora non sia superato il limite di € 50.000 in ciascuno dei quattro trimestri precedenti).	INVIO TELEMATICO DIRETTO O MEDIANTE INTERMEDIARIO ABILITATO



		<p><b>ATTENZIONE:</b> con Provvedimento del 25/09/2017 sono state previste ulteriori semplificazioni ai modelli Intrastat a decorrere dal 1° gennaio 2018.</p> <p>Si ricorda che, per quanto riguarda gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di beni e servizi intracomunitari mensili, a decorrere da gennaio 2018, gli stessi avranno valenza esclusivamente statistica (i trimestrali sono stati aboliti).</p> <p>Inoltre, sempre per quanto concerne gli acquisti, sono stati modificati i limiti per la periodicità mensile che passano da € 50.000 a € 200.000 trimestrali per gli acquisti di beni e da € 50.000 a € 100.000 trimestrali per gli acquisti di servizi.</p> <p>(Prov. Ag. Entrate 25/09/2017 – Nota Ag. Dogane 20/02/2018)</p>	
<p><b>SLITTA AL 25 OTTOBRE 2020 O 31 GENNAIO 2021</b></p>	<p><b>Datori di lavoro agricoli</b></p> <p>ENPAIA</p> <p>DENUNCIA E VERSAMENTO MENSILE</p>	<p><b>Tale scadenza è prorogata al 25 OTTOBRE 2020 a seguito della decisione del Cda della Fondazione Enpaia del 25/03/2020.</b></p> <p><b>E' stata prevista la sospensione del versamento dei contributi con scadenza dall'8 Marzo 2020 al 30 Settembre 2020. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni o interessi, in un'unica soluzione entro il 25 Ottobre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dalla medesima data. La domanda per fruire della rateizzazione dovrà essere presentata entro il termine perentorio del 31 Luglio 2020 tramite pec.</b></p> <p><b>Per i periti agrari e gli agrotecnici iscritti a Enpaia la sospensione dei versamenti vale dall'8 marzo 2020 al 15 gennaio 2021. I versamenti sospesi per i periti agrari e gli agrotecnici dovranno poi essere effettuati, senza sanzioni o interessi, in un'unica soluzione entro il 31 Gennaio 2021, oppure mediante rateizzazione (fino a un massimo di 10 rate mensili di pari importo per i Periti Agrari e 5 rate mensili per gli Agrotecnici). La domanda per la rateizzazione dovrà essere presentata entro il termine del 31 Ottobre 2020 tramite pec.</b></p> <p>Termine ultimo per procedere al versamento dei contributi previdenziali dovuti all'ENPAIA, relativi al mese precedente, per gli impiegati agricoli.</p> <p>Occorre effettuare in data odierna anche una denuncia mensile delle retribuzioni imponibili lorde complessive di ciascun impiegato e/o dirigente agricolo.</p> <p>(circ. ENPAIA 11/11/2002)</p>	<p>Pagamento: MAV bancario e solo qualora non fosse possibile tramite bonifico bancario appoggiato esclusivamente su Banca Popolare di Sondrio – Sede di Roma: IBAN IT71Y0569603211000036000X17</p> <p>PRESENTAZIONE ONLINE ALL'ENTE DELLA DENUNCIA</p>
<p><b>MERCOLEDÌ 29 APRILE (N.B.: SLITTA AL 28 GIUGNO)</b></p>	<p><b>SOCIETÀ DI CAPITALI E COOPERATIVE - OBBLIGHI DI</b></p>	<p><b>Tale scadenza è prorogata al 28 GIUGNO 2020 a seguito del differimento previsto dall'art. 106 del D.L. "Cura Italia.</b></p> <p><b>L'art. 106 del D.L. n. 18 del 17/03/2020 ha infatti</b></p>	<p><b>PRESSO LA SEDE SOCIALE O IN ALTRI LUOGHI STABILITI DALLO</b></p>



	<b>BILANCIO</b>  APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DELL'ASSEMBLEA	<p><b>disposto che, in deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile, l'assemblea ordinaria è convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.</b></p> <p><b>Pertanto, per le società con esercizio coincidente con l'anno solare, le assemblee per l'approvazione del bilancio d'esercizio 2019 potranno essere convocate, in prima convocazione, entro il 28 giugno 2020 ed in seconda convocazione entro il 28 luglio 2020.</b></p> <p><b>Nel caso in cui l'assemblea sia convocata in prima convocazione il 28 giugno 2020, il deposito in esame deve essere effettuato entro il 13 giugno 2020.</b></p> <p>Società di capitali e cooperative che hanno come <u>termine legale di approvazione del bilancio i 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio:</u></p> <p>termine ultimo per l'approvazione del bilancio da parte dell'assemblea dei soci <u>in prima convocazione</u> (art. 2364 e art. 2478-bis Codice Civile), salvo la possibilità di proroga a 180 giorni per particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.</p> <p>Ricordiamo che l'art. 2364 prevede non più il termine di quattro mesi per la convocazione dell'assemblea, ma 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.</p>	STATUTO SOCIALE
(NON SLITTA)	<b>IMPOSTA DI BOLLO</b>  BOLLO SUI DOCUMENTI INFORMATICI  VERSAMENTO	Termine ultimo per il pagamento dell'imposta di bollo, mediante modello F24 telematico, sui documenti informatici fiscalmente rilevanti quali fatture, atti, documenti e registri emessi o utilizzati nell'anno 2019 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare (ossia entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio). (D.M. 17/06/2014 – Ris. Ag. Entrate n. 106/2014)	VERSAMENTO MEDIANTE MODELLO F24
GIOVEDÌ 30 APRILE  (NON SLITTA)	<b>Sostituti d'imposta</b>  <b>CONSEGNA E TRASMISSIONE TELEMATICA CERTIFICAZIONE UNICA 2020</b>	<p>Termine ultimo, così come prorogato dall'art. 22 del D.L. n. 23 del 08/04/2020, per la consegna ai percipienti della Certificazione Unica 2020 (mod. CU 2020) da parte dei sostituti d'imposta (modello „sintetico“) e per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate („modello ordinario“).</p> <p>Si precisa che la trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata, può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta ovvero entro il 2 novembre</p>	CONSEGNA PERCIPIENTI AI  PRESENTAZIONE A MEZZO INVIO TELEMATICO: ➤ TRAMITE INTERMEDIARIO ABILITATO O ➤ DIRETTAMENTE MEDIANTE: • IL SERVIZIO ENTRATEL PER I SOGGETTI CHE PRESENTANO LA DICHIARAZIONE



		<p>2020 (in quanto il 31 ottobre è un sabato).</p> <p>Nella Certificazione Unica è compreso anche il quadro CT contenente la comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi al mod. 730-4 da parte dell'Agenzia delle Entrate (cd. Flusso telematico).</p> <p>(Modello CERTIFICAZIONE UNICA 2020, approvato con Provv. Ag. Entrate del 15/01/2020) (art. 7-quater, commi 14-15 del D.L. n. 193/2016 – Provv. Ag. Entrate 15/01/2020)</p>	<p>DEI SOSTITUTI CON PIÙ DI 20 PERCIPIENTI</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>IL SERVIZIO INTERNET PER GLI ALTRI SOGGETTI,</li> </ul> <p>CHI È GIÀ ABILITATO A ENTRATEL IN OGNI CASO UTILIZZA TALE MODALITÀ.</p>
<p><b>(N.B.: SLITTA AL 30 GIUGNO)</b></p>	<p><b>CONTRIBUENTI IVA</b></p> <p>Presentazione dichiarazione annuale</p>	<p><b>Tale scadenza è prorogata al 30 GIUGNO 2020, senza applicazione di sanzioni, a seguito del differimento previsto dall'art. 62, commi 1 e 6, del D.L. "Cura Italia."</b></p> <p>Termine ultimo per la <b>presentazione della dichiarazione annuale IVA</b> relativa all'anno 2019.</p> <p><u>Il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione annuale Iva per il 2019 è il 30 aprile 2020.</u></p> <p>Si ricorda che la dichiarazione annuale Iva può essere presentata <u>esclusivamente in forma autonoma</u> tra il 01/02/2020 e il 30/04/2020; non può più essere presentata unitamente al modello Redditi. E' inoltre stata abrogata la comunicazione annuale dati IVA.</p> <p>Il termine di versamento è il 16 marzo e può essere effettuato in forma rateizzata.</p> <p>Si ricorda che, i contribuenti che intendono richiedere il rimborso del credito emergente dalla dichiarazione annuale devono compilare il quadro VX della dichiarazione stessa.</p> <p>(art. 8 DPR 322/98 – art. 30, 38-bis DPR 633/72 – art. 2 e 8 DPR 435/01 – Provv. 15/1/2020 – D.L. n. 193/2016)</p>	<p>PRESENTAZIONE DEL MODELLO IVA/2020 O DEL MODELLO IVA/2020-BASE, ESCLUSIVAMENTE IN VIA TELEMATICA, DIRETTAMENTE O TRAMITE INTERMEDIARI ABILITATI</p>
<p><b>(N.B.: SLITTA AL 30 GIUGNO)</b></p>	<p><b>CONTRIBUENTI IVA</b></p> <p>Rimborsi Trimestrali/COMPENSAZIONE PRIMO TRIMESTRE 2020</p>	<p><b>Tale scadenza è prorogata al 30 GIUGNO 2020, senza applicazione di sanzioni, a seguito del differimento previsto dall'art. 62, commi 1 e 6, del D.L. "Cura Italia."</b></p> <p>Termine ultimo per la presentazione della domanda di rimborso o di utilizzo in compensazione dell'IVA a credito relativa al <b>PRIMO TRIMESTRE 2020</b>.</p> <p><u>(Modello "IVA-TR" approvato con provvedimento 19/03/2019)</u></p> <p>Il <b>rimborso</b> infrannuale del credito IVA è riservato ai soggetti che hanno un'Iva a credito relativa a tale trimestre superiore ad Euro 2.582,28 ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 30, comma 3, del DPR 633/72 limitatamente alle lettere sotto indicate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>lettera a)</b>: aliquota vendite inferiori a quelle degli acquisti;</li> <li>- <b>lettera b)</b>: esportatori con volume di cessioni intracomunitarie ed esportazioni superiore al 25% del volume d'affari;</li> <li>- <b>lettera c)</b>: nel caso di effettuazione di acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili per un</li> </ul>	<p>PRESENTAZIONE A MEZZO INVIO TELEMATICO:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ TRAMITE INTERMEDIARIO ABILITATO O</li> <li>➤ DIRETTAMENTE MEDIANTE:</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>IL SERVIZIO ENTRATEL PER I SOGGETTI CHE PRESENTANO LA DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI CON PIÙ DI 20 PERCIPIENTI</li> <li>IL SERVIZIO INTERNET PER GLI ALTRI SOGGETTI.</li> <li>CHI È GIÀ ABILITATO A</li> </ul>





ENTRATEL IN  
OGNI CASO  
UTILIZZA TALE  
MODALITÀ.

ammontare superiore ai due terzi dell'ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. (lettera aggiunta dall'art. 52 della legge 342/00);

- lettera d): effettuazione nel trimestre solare, nei confronti di soggetti passivi non residenti in Italia, per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate nel periodo, delle seguenti prestazioni:
  - lavorazione relative a beni mobili materiali;
  - trasporto di beni e relative intermediazioni;
  - servizi accessori ai trasporti di beni e relative intermediazioni;
  - prestazioni di servizi di cui all'art. 19, comma 3, lett. a-bis) del D.P.R. n. 633/1972 (lettera aggiunta dall'art. 8, comma 2, lett. h) della L. n. 217/2011 per le operazioni effettuate a partire dal 17/03/2012);
- lettera e): nelle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 17 del DPR 633/72.

Tale rimborso può essere richiesto unicamente per la parte di credito relativa al trimestre di competenza.

**NOVITA' RIMBORSI:** si ricorda che il Decreto Semplificazioni ha introdotto alcune novità significative prevedendo che:

- i rimborsi di importo fino a **30.000 €** (limite così aumentato dal D.L. n. 193/2016) sono erogati senza prestazione di alcuna garanzia;
- i rimborsi di importo superiore a **30.000 €** (limite così aumentato dal D.L. n. 193/2016), richiesti da soggetti "a rischio", sono erogati senza previa prestazione di idonea garanzia;
- i rimborsi di importo superiore a **30.000 €** (limite così aumentato dal D.L. n. 193/2016), richiesti da soggetti "non a rischio", sono erogati previa prestazione di idonea garanzia ovvero senza la stessa ma presentando la dichiarazione annuale munita del visto di conformità (o della sottoscrizione dell'organo di controllo) e di una specifica dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

(Art. 38-bis c.2 DPR 633/72 – art. 2 DPR 128/03)

**Compensazione** – In alternativa alla richiesta di rimborso, l'importo a credito, può essere portato in tutto o in parte in compensazione mediante il Modello F24.

Per le modalità di effettuazione delle compensazioni mediante Modello F24 ricordiamo in particolare: la compensazione del credito relativo a periodi inferiori all'anno dell'IVA, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.

Inoltre, per l'utilizzo in compensazione di importi superiori a 5.000 € annui (elevato a 50.000 euro per le start-up innovative) vi è l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità o, in alternativa, la sottoscrizione da parte dell'organo di controllo



		<p>sull'istanza TR, a prescindere dall'effettivo futuro utilizzo. Per la compensazione devono poi essere utilizzati esclusivamente i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline).</p> <p>I contribuenti che applicano gli ISA e conseguono un livello di affidabilità fiscale almeno pari a 8 per il periodo d'imposta 2018 sono <b>ESONERATI DALL'APPOSIZIONE DEL VISTO DI CONFORMITA'</b> per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la compensazione di crediti IVA (annuale e trimestrali) per un importo non superiore a 50.000 euro annui;</li> <li>• i rimborsi dell'IVA per un importo non superiore a 50.000 euro annui (esonerati anche dalla prestazione della garanzia).</li> </ul> <p><b>Presentazione istanza</b> La presentazione dell'istanza deve avvenire <b>esclusivamente per via telematica</b>, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3 del D.P.R. 27 luglio 1998, n. 322.</p>	
<b>SLITTA AL 30 GIUGNO</b>	<p><b>STRUTTURE SANITARIE PRIVATE</b></p> <p>COMUNICAZIONE E COMPENSI RISCOSSI PER CONTO DEI MEDICI E PARAMEDICI</p>	<p><b>Tale scadenza è prorogata al 30 GIUGNO 2020, senza applicazione di sanzioni, a seguito del differimento previsto dall'art. 62, commi 1 e 6, del D.L. "Cura Italia.</b></p> <p>Termine ultimo per procedere all'invio della comunicazione contenente i dati relativi ai compensi incassati in nome e per conto dei lavoratori autonomi (medici e paramedici) nel 2019, prevista dall'art. 1, commi 39 e 40 della legge 296/2006, da parte delle strutture sanitarie private che ospitano, mettono a disposizione dei professionisti ovvero concedono loro in affitto i locali della struttura aziendale per l'esercizio di attività di lavoro autonomo mediche o paramediche. Per strutture sanitarie private s'intendono le società, gli istituti, le associazioni, i centri medici e diagnostici e ogni altro ente o soggetto privato, con o senza scopo di lucro (<b><u>anche in forma cooperativa</u></b>), nonché ogni altra struttura in qualsiasi forma organizzata, che operano nel settore dei servizi sanitari e veterinari.</p>	<p>LA COMUNICAZIONE DEVE ESSERE PRESENTATA <b>ESCLUSIVAMENTE IN VIA TELEMATICA DIRETTAMENTE O MEDIANTE INTERMEDIARI ABILITATI</b> UTILIZZANDO IL MODELLO APPROVATO CON IL PROV. AG. ENTRATE 13/12/2007 (EX ART. 1, COMMA 39, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296)</p>
<b>SLITTA AL 31 OTTOBRE</b>	<p><b>ONLUS</b></p> <p>SITUAZIONE PATRIMONIALE, ECONOMICA E FINANZIARIA</p>	<p><b>Tale scadenza è prorogata al 31 OTTOBRE 2020, senza applicazione di sanzioni, a seguito del differimento previsto dall'art. 35 del D.L. "Cura Italia.</b></p> <p>Termine ultimo da parte delle ONLUS (entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio), <u>diverse dalle società cooperative</u>, per redigere la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'organizzazione, distinguendo le attività direttamente connesse da quelle istituzionali, a pena di decadenza dai benefici fiscali. (art. 20-bis DPR 600/73 - C.M. 168/E del 26/6/98 –</p>	<p>In forma libera, facendo preferibilmente riferimento alle "Linee guida e schemi per la redazione dei bilanci d'esercizio degli enti non profit" redatte dall'Agenzia per le Onlus del febbraio 2009 e al Principio Contabile n. 1 per gli enti non profit del 2011</p>



<b>SLITTA AL 31 OTTOBRE</b>	<b>ENTI NON COMMERCIALI</b>  BILANCIO/RENDI CONTO	Nuova disciplina enti del terzo settore art. 87, D.Lgs. n. 117/2017)  <b>Tale scadenza è prorogata al 31 OTTOBRE 2020, senza applicazione di sanzioni, a seguito del differimento previsto dall'art. 35 del D.L. "Cura Italia.</b>  Termine ultimo da parte degli enti non commerciali (entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio), per redigere il bilancio/rendiconto.  Nuova disciplina enti del terzo settore art. 87, D.Lgs. n. 117/2017)	
<b>SLITTA AL 30 GIUGNO</b>	<b>ENTI NON COMMERCIALI E ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE</b>  Rendiconto annuale raccolta fondi	<b>Tale scadenza è prorogata al 30 GIUGNO 2020, senza applicazione di sanzioni, a seguito del differimento previsto dall'art. 62, commi 1 e 6, del D.L. "Cura Italia.</b>  Termine ultimo da parte degli enti non commerciali e delle associazioni sportive dilettantistiche che effettuano raccolte pubbliche di fondi (celebrazioni, ricorrenze, campagne di sensibilizzazione, ecc.) per redigere il rendiconto previsto dall'art. 20 del DPR 600/73, accompagnato da una relazione illustrativa.  Tale adempimento è distinto ed autonomo rispetto al normale rendiconto economico e finanziario.  Il Codice del Terzo Settore ha previsto, per gli enti del Terzo Settore non commerciali (ETS), che lo stesso debba essere inserito all'interno del rendiconto o del bilancio (art. 87, comma 6 del D.Lgs. n. 117/2017).  (art. 20 DPR 6007/73 – CM 124/E del 12/5/98 – art. 87, comma 6 e art. 13 del D.Lgs. n. 117/2017 – art. 143, comma 3, lett. a) del Tuir)	Rendiconto in forma libera
<b>(NON SLITTA)</b>	<b>IMPOSTA DI BOLLO</b>  BOLLO VIRTUALE – RATA BIMESTRALE	Termine ultimo per il versamento della rata bimestrale per i soggetti autorizzati a corrispondere il tributo in modo virtuale, in base alla dichiarazione presentata entro il 31 gennaio 2020.  L'acconto versato entro il 16 aprile di ciascun anno può essere scomputato a partire dal successivo mese di febbraio.  <b>Codici tributo:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2505 – bollo virtuale - rata;</li> <li>• 2506 – bollo virtuale – acconto;</li> <li>• 2507 – bollo virtuale - sanzioni;</li> <li>• 2508 – bollo virtuale - interessi.</li> </ul> (art. 15 D.P.R. n. 642/1972 – Ris. Ag. Entrate n. 12/E del 03/02/2015 - Provv. Ag. Entrate 14/11/2001)	VERSAMENTO MEDIANTE MODELLO F24 TELEMATICO: <ul style="list-style-type: none"> <li>• DIRETTAMENTE (ENTRATEL, INTERNET O SERVIZI DI REMOTE-HOME BANKING, TRANNE NEL CASO IN CUI NEL MOD. F24 CI SIANO COMPENSAZIONI "ORIZZONTALI", DI QUALSIASI IMPORTO, NEL QUAL CASO PUÒ ESSERE UTILIZZATO SOLO ENTRATEL O FISCONLINE – SOLO PER LA COMPENSAZIONE DEGLI "ALTRI CREDITI" COME AD ESEMPIO I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI È</li> </ul>



			POSSIBILE UTILIZZARE I SERVIZI DI HOME/REMOTE BANKING), • O PER IL TRAMITE DEGLI INTERMEDIARI ABILITATI (CON LE ECCEZIONI DI CUI SOPRA).
<b>(NON SLITTA)</b>	<b>DATORI DI LAVORO AGRICOLI</b>  <b>DENUNCIA TRIMESTRALE</b>	Termine ultimo di presentazione mediante invio telematico del modello Dmag-Unico, relativo alla manodopera agricola occupata nel trimestre precedente (1° trimestre 2020). Dal 1° gennaio 2020 il flusso UniEmens comprende anche la posizione agricola (PosAgri) per l'invio delle retribuzioni degli operai agricoli (la legge di conversione del D.L. Milleproroghe ha differito da gennaio ad aprile 2020 l'entrata in vigore dell'obbligo, per il settore agricolo, di trasmissione delle denunce contributive mediante il sistema UniEmens). (Art. 1, comma 6, D. L. 2/2006 – Circ. Inps n. 115/2006)	PRESENTAZIONE A MEZZO INVIO TELEMATICO O TRAMITE GLI INTERMEDIARI ABILITATI
<b>(NON SLITTA)</b>	<b>DITTA MANDANTE RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO ENASARCO-FIRR</b>  <b>CONSEGNA ESTRATTO CONTO</b>	Termine ultimo per inviare all'agente o rappresentante l'estratto conto delle somme versate e accantonate nel 2019 al fondo di previdenza Enasarco e di quelle accantonate presso il FIRR di competenza dell'anno 2019.	Consegna o invio all'agente
<b>(NON SLITTA)</b>	<b>DITTA MANDANTE RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO</b> Invio conto provvigioni	Termine ultimo per inviare ai propri agenti l'estratto conto delle provvigioni dovute relative al trimestre precedente. Entro lo stesso termine le provvigioni liquidate devono essere pagate all'agente.	CONSEGNA O INVIO ALL'AGENTE
<b>SLITTA AL 30 GIUGNO</b>	<b>AUTOTRASPORTATORI</b>  <b>RIMBORSO ACCISE – PRESENTAZIONE E DOMANDA RIMBORSO 1° TRIMESTRE 2020</b>	<b>Tale scadenza è prorogata al 30 GIUGNO 2020, senza applicazione di sanzioni, a seguito del differimento previsto dall'art. 62, commi 1 e 6, del D.L. "Cura Italia.</b> Termine ultimo entro il quale le imprese di autotrasporto in conto proprio o di terzi possono presentare la domanda di rimborso delle accise sul gasolio consumato nel 1° TRIMESTRE 2020. (Nota Agenzia Dogane)	SOFTWARE SCARICABILE DAL SITO DELL'AGENZIA DELLE DOGANE



(SLITTA AL 30 GIUGNO)	<b>CONTRIBUENTI IVA</b>	<b>Tale scadenza è prorogata al 30 GIUGNO 2020, senza applicazione di sanzioni, a seguito del differimento previsto dall'art. 62, commi 1 e 6, del D.L. "Cura Italia.</b>	PRESENTAZIONE ESCLUSIVAMENTE IN VIA TELEMATICA (V. PROVVEDIMENTO AG. ENTRATE 30/04/2018)
	ESTEROMETRO PRIMO TRIMESTRE 2020	Termine ultimo per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati delle operazioni transfrontaliere rese o ricevute, relative al PRIMO TRIMESTRE 2020. <u>ATTENZIONE:</u> la trasmissione dell'esterometro, a partire dal 2020, deve essere effettuata <u>trimestralmente</u> entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento (e non più entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di emissione/ricezione della fattura), così come stabilito dall'art. 16, comma 1-bis della L. n. 157/2019. L'esterometro deve essere trasmesso nel caso in cui le operazioni non siano documentate con fatture elettroniche ovvero con bollette doganali. L'obbligo riguarda tutti i soggetti passivi d'imposta stabiliti nel territorio dello Stato per le operazioni rese o ricevute da soggetti non stabiliti in Italia. Sono esonerati dall'obbligo di invio dell'esterometro gli stessi soggetti esonerati dall'obbligo di emissione della fattura elettronica: <ul style="list-style-type: none"> <li>- produttori agricoli in regime di esonero;</li> <li>- Asd in regime L. 398/1991 con proventi conseguiti nel periodo d'imposta precedente non superiori ad € 65.000 nell'ambito dell'attività commerciale;</li> <li>- contribuenti soggetti all'invio dei dati fatture al Sistema Tessera Sanitaria (limitatamente al periodo d'imposta 2019 ed alle sole fatture soggette alla trasmissione con il Sistema TS);</li> <li>- contribuenti in regime forfetario;</li> <li>- contribuenti in regime di vantaggio.</li> </ul> La trasmissione dell'esterometro, dal 2020, ha cadenza trimestrale e deve essere effettuata entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento (data di emissione per le fatture emesse e data di ricezione per le fatture ricevute (per data di ricezione si intende la data di registrazione dell'operazione ai fini della liquidazione dell'Iva)). (Prov. Ag. Entrate 30/04/2018 – par. 9 – art. 16 della L. n. 157/2019))	
(SLITTA AL 30 GIUGNO)	<b>MUD</b>	<b>Tale scadenza è prorogata al 30 GIUGNO 2020, senza applicazione di sanzioni, a seguito del differimento previsto dall'art. 113 del D.L. "Cura</b>	PRESENTAZIONE IN VIA TELEMATICA DEL MODELLO ALLEGATO



<b>SLITTA AL 30 GIUGNO</b>		<b>Italia.</b> Termine di presentazione del modello di dichiarazione ambientale con riferimento all'anno 2019. (D.P.C.M. 24/12/2018)	AL D.P.C.M. 24/12/2018
	<b>GESTORI DI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ</b>	<b>Tale scadenza è prorogata al 30 GIUGNO 2020, senza applicazione di sanzioni, a seguito del differimento previsto dall'art. 62, commi 1 e 6, del D.L. "Cura Italia.</b> Termine di comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua, gas e ai contratti di servizi di telefonia fissa, mobile e satellitare stipulati nel 2019.	
<b>SLITTA AL 30 GIUGNO SOLO PER LE NUOVE REGISTRAZIONI (I RINNOVI NON SLITTANO)</b>	<b>TITOLARI DI CONTRATTI DI LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI</b>  Imposta di registro	<b>Tale scadenza è prorogata al 30 GIUGNO 2020, senza applicazione di sanzioni, a seguito del differimento previsto dall'art. 62, commi 1 e 6, del D.L. "Cura Italia, così come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 8/E del 03/04/2020 al par. 1.21, ad esclusione dei rinnovi che restano al 30 aprile. Nella Circolare n. 8/E è stato chiarito che se il contribuente si avvale della sospensione, non si determina neanche il correlato obbligo di versamento. Se invece il contribuente, nonostante il beneficio della sospensione, chiede la registrazione dei contratti, il versamento dell'imposta resta dovuto.</b> <b>Invece il contribuente è tenuto ad effettuare i versamenti delle rate successive dell'imposta di registro dovuta per i contratti di locazione già registrati.</b> Scade in data odierna il termine ultimo per procedere al versamento dell'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° del mese di APRILE (30 giorni) <b>(SLITTA AL 30 GIUGNO)</b> e di quella inerente ai rinnovi degli stessi ed alle annualità successive <b>(NON SLITTANO I RINNOVI)</b> , che non abbiano optato per il regime della cedolare secca. Si ricorda che sono obbligati alla <i>registrazione dei contratti in via telematica</i> e, pertanto anche al relativo versamento telematico, tutti i soggetti <u>in possesso di almeno 10 unità immobiliari</u> , anche se ne affittano solo una (e non più 100, come previsto fino al 28/04/2012). Dal 1° luglio 2010 in sede di registrazione dei contratti vi è l'obbligo di indicazione dei dati catastali, pena l'applicazione di una sanzione. <b>N.B.:</b> dal 3 febbraio 2014 deve essere utilizzato il <u>nuovo modello RLI</u> (nuovo modello RLI approvato con Prov. Ag. Entrate 19/03/2019) per le registrazioni, le cessioni, le risoluzioni e le proroghe dei contratti di locazione di immobili (fabbricati e terreni), il subentro, oltre che per esercitare l'opzione o la revoca per la cedolare secca e per comunicare i dati catastali dell'immobile locato	VERSAMENTO ON-LINE ED INVIO TELEMATICO PER I SOGGETTI OBBLIGATI, MEDIANTE IL SERVIZIO ENTRATEL O INTERNET DEL: <b>MODELLO F24 ELIDE CODICI TRIBUTO:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 1500 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – PRIMA REGISTRAZIONE;</li> <li>➤ 1501 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – ANNUALITÀ SUCCESSIVE;</li> <li>➤ 1502 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – CESSIONI DEL CONTRATTO;</li> <li>➤ 1503 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – RISOLUZIONI DEL CONTRATTO;</li> <li>➤ 1504 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – PROROGHE DEL CONTRATTO;</li> <li>➤ 1505 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – IMPOSTA DI BOLLO;</li> <li>➤ 1506 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – TRIBUTI SPECIALI E COMPENSI.</li> </ul> PRESENTAZIONE DIRETTA ALL'UFFICIO O IN VIA TELEMATICA,



	<p>Si ricorda inoltre che dal 1° febbraio 2014 l'imposta di registro, i tributi speciali e compensi, l'imposta di bollo, le sanzioni e gli interessi relativi alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili possono essere versati con il <b>modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 Elide)</b>.</p> <p><b>Versamento on-line:</b> Con provv. Ag. Entrate del 2/7/2002 viene disposto l'<u>obbligo di procedere al versamento per via telematica</u> da parte dei soggetti obbligati alla presentazione telematica. Tale obbligo, in base a quanto specificato nella R.M. 320/E del 7/10/2002, decorre dal mese di novembre 2002.</p>	PER I SOGGETTI OBBLIGATI, DEL MODELLO RLI
(NON SLITTA)	<p><b>SOGGETTI IRES</b></p> <p>- ACCONTI IRES/IRAP</p> <p>(CONTRIBUENTI CON PERIODO D'IMPOSTA CHE TERMINA IL 31 MAGGIO – 01/06/2019 – 31/05/2020)</p> <p>SECONDA RATA di acconto</p> <p>Termine ultimo per procedere al versamento della <b>SECONDA RATA DI ACCONTO IRES e IRAP</b> relativamente alle <u>società ed enti con periodo d'imposta che termina il 31 MAGGIO 2020</u>. <b>ACCONTI – PERCENTUALE APPLICABILE:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>IRES 100%</b> (codice versamento 2002)</li> <li>• <b>IRAP 100%</b> (codice versamento 3813)</li> </ul> <p>Per l'IRAP si applica la medesima percentuale applicabile all'IRES. Per l'IRES si fa riferimento al rigo RN17 del modello REDDITI/2019 SC e per l'IRAP al rigo IR21 del Mod. IRAP/2019 SC.</p> <p>Ricordiamo che i versamenti di acconto di IRES ed IRAP devono essere effettuati in <b>due rate</b>, salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non sia <b>superiore a 103 euro</b>. In tale ultimo caso l'acconto si versa in un'unica soluzione alla scadenza della seconda rata (30 novembre per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare e ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta per i soggetti diversi).</p> <p>Nel caso in cui l'importo dell'acconto superi questa somma:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il <b>50%</b> dell'acconto dovuto dovrà essere versato alla scadenza della prima rata, contestualmente al versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente;</li> <li>• il residuo <b>50%</b> va versato alla scadenza della seconda rata (nuove percentuali modificate dal D.L. n. 124/2019, art. 58 – 2 rate ciascuna nella misura del 50%).</li> </ul> <p>L'acconto <b>non è dovuto</b> se l'imposta relativa al periodo d'imposta precedente <b>non è superiore ad € 20,00</b>.</p> <p><b>Metodo previsionale -</b> Ricordiamo che è facoltà del contribuente, in alternativa al metodo storico, commisurare i versamenti in acconto sulla base dell'imposta che si prevede di determinare per lo stesso periodo di competenza. <u>Non è possibile rateizzare il presente versamento</u>, che pertanto andrà obbligatoriamente versato in unica soluzione (art. 20 DLgs 241/97) (Art. 1 c.2 L.23/03/77 n.97 - Art. 30 e 37 Dlgs 446/97 – art. 4 L. 388/2000, art. 4 co.1 D.Lgs 344/03, art. 1 DL 106/05)</p>	VERSAMENTO MEDIANTE MODELLO F24 TELEMATICO: <ul style="list-style-type: none"> <li>• DIRETTAMENTE (ENTRATEL, INTERNET O SERVIZI DI REMOTE-HOME BANKING, TRANNE NEL CASO IN CUI NEL MOD. F24 CI SIANO COMPENSAZIONI "ORIZZONTALI", DI QUALSIASI IMPORTO, NEL QUAL CASO PUÒ ESSERE UTILIZZATO SOLO ENTRATEL O FISCONLINE – SOLO PER LA COMPENSAZIONE DEGLI "ALTRI CREDITI" COME AD ESEMPIO I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI È POSSIBILE UTILIZZARE I SERVIZI DI HOME/REMOTE BANKING),</li> <li>• o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).</li> </ul>
(SLITTA AL 30 GIUGNO)	<p><b>REDDITI/2019 E IRAP/2019</b></p> <p>CONTRIBUENTI CON ESERCIZIO CHE TERMINA</p> <p><b>Tale scadenza è prorogata al 30 GIUGNO 2020, senza applicazione di sanzioni, a seguito del differimento previsto dall'art. 62, commi 1 e 6, del D.L. "Cura Italia".</b></p> <p>Termine ultimo per procedere alla presentazione, mediante <b>invio telematico</b>, del modello <b>REDDITI/2019 e IRAP/2019</b>, da</p>	PRESENTAZIONE A MEZZO INVIO TELEMATICO: <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ TRAMITE INTERMEDIARIO ABILITATO O</li> <li>➢ DIRETTAMENTE</li> </ul>



	<p><u>AL 31/05/2019</u></p> <p><u>PRESENTAZIONE IN VIA TELEMATICA</u></p>	<p>parte dei soggetti il cui <b>periodo d'imposta si sia chiuso il 31/05/2019.</b>  <b>(art. 3 D.L. 97/2008, art. 2 e 3 DPR 322/88, come modificati dall'art. 42, co. 7-ter, D.L. 207/2008 - Provv. Ag. Entrate 30 gennaio 2019, modificato dal Provv. del 07/06/2019 – art. 1, comma 932 della L. n. 205/2017)</b>  <b>ATTENZIONE:</b> l'art. 2 del D.P.R. n. 322/1998, come modificato dal Decreto Crescita, prevede che la dichiarazione deve essere presentata in via telematica <u>entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.</u>                  Per maggiori chiarimenti vedere la sezione "Scadenze variabili dipendenti da un evento" in calce al presente scadenziario.                  Ricordiamo che i contribuenti interessati agli <b>ISA</b> devono allegare al modello Redditi anche i modelli relativi alla comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli Isa stessi.  <b>Sanatoria codice attività:</b> le istruzioni agli ISA precisano che l'indicazione del codice attività prevalente non precedentemente comunicato o comunicato in modo errato, unitamente alla variazione dati da effettuare presso gli Uffici periferici dell'Agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione del modello REDDITI 2019, ai sensi dell'art. 35, 3° comma, del D.P.R. 633/72, preclude l'irrogazione delle sanzioni in base a quanto previsto nella risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 112 del 6 luglio 2001.                  Non è necessario presentare la dichiarazione di variazione dati in caso di modifica dell'attività prevalente in relazione a codici attività già comunicati all'Amministrazione Finanziaria; è sufficiente, in tal caso, che il codice dell'attività divenuta prevalente sia indicato nel modello ISA, nel relativo quadro contabile della dichiarazione dei redditi (RE, RF, RG) e nel quadro VA della dichiarazione IVA.</p>	<p>MEDIANTE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• IL SERVIZIO ENTRATEL PER I SOGGETTI CHE PRESENTANO LA DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI CON PIÙ DI 20 PERCIPIENTI</li> <li>• IL SERVIZIO INTERNET PER GLI ALTRI SOGGETTI.</li> <li>• CHI È GIÀ ABILITATO A ENTRATEL IN OGNI CASO UTILIZZA TALE MODALITÀ.</li> </ul>
(NON SLITTA)	<p><b>DENUNCIA MENSILE DEI FLUSSI RETRIBUTIVI E CONTRIBUTIVI</b>                  Modello UniEmens (DM10 + Emens)</p>	<p>Termine ultimo per procedere all'invio telematico del flusso UniEmens relativo alle retribuzioni e contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente. Dal 1° gennaio 2020 il flusso UniEmens comprende anche la posizione agricola (PosAgri) per l'invio delle retribuzioni degli operai agricoli (la legge di conversione del D.L. Milleproroghe ha differito da gennaio ad aprile 2020 l'entrata in vigore dell'obbligo, per il settore agricolo, di trasmissione delle denunce contributive mediante il sistema UniEmens). Inoltre dal 1° gennaio 2015 il flusso UniEmens comprende anche l'ex Enpals (in quanto il D.L. n. 201/2011 ha previsto la soppressione dell'Enpals e l'attribuzione delle relative funzioni all'Inps).</p>	<p>Invio telematico diretto o mediante intermediari abilitati</p>
(NON SLITTA)	<p><b>SOSTITUTI D'IMPOSTA</b></p> <p>LIBRO UNICO DEL LAVORO</p>	<p>Termine ultimo per procedere alla stampa o archiviazione ottica del libro unico del lavoro, con riferimento al mese precedente, da parte dei datori di lavoro obbligati o dei Centri Servizi dell'Associazione di categoria (art. 39 D.L. 112/2008).</p>	<p>STAMPA MECCANOGRAFICA, STAMPA LASER O ARCHIVIAZIONE SU SUPPORTI MAGNETICI NEL RISPETTO DELL'ART. 71 DEL D.LGS. 82/2005</p>
(NON SLITTA)	<p><b>Contribuenti IVA</b></p> <p>FATTURE</p>	<p>Emissione ed annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel</p>	<p>REGISTRO IVA VENDITE</p>



	DIFFERITE	corso del mese precedente (caso di vendita con consegna a terzi: l'operatore A cede i beni a B ma li consegna al soggetto C su disposizione del proprio cessionario B). (art. 21, comma 4 e art. 6, comma 5 del D.P.R. n. 633/1972)	
(NON SLITTA)	<b>Contribuenti soggetti ad ACCISE – Gas naturale VERSAMENTO</b>	Termine ultimo per procedere al versamento della rata di acconto mensile determinata con riferimento ai consumi di gas naturale relativi all'anno precedente. (Art. 26 co.13 D.Lgs 504/95)	VERSAMENTO: MODELLO F24 – ACCISE
(SLITTA AL 30 GIUGNO)	<b>ENTI NON COMMERCIALI</b>  Acquisti intracomunitari Intrastat e versamento Iva	<b>Tale scadenza è prorogata al 30 GIUGNO 2020, senza applicazione di sanzioni, a seguito del differimento previsto dall'art. 62, commi 1 e 6, del D.L. "Cura Italia.</b>  Termine ultimo per la presentazione del modello INTRA 12 e per il versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di <b>FEBBRAIO 2020</b> (secondo mese precedente) da parte degli enti non commerciali non soggetti passivi Iva (se hanno optato per il regime ordinario o hanno superato il limite annuo di acquisti di 10.000 €) e degli enti non commerciali soggetti passivi Iva, relativamente all'attività istituzionale. (Art. 49 D.L. n. 331/1993 e Prov. 25/08/2015 – Legge di Stabilità 2013)	INVIO TELEMATICO DIRETTO O MEDIANTE INTERMEDIARIO ABILITATO  (MODELLO INTRA 12 APPROVATO CON PROVV. 25/08/2015)
(NON SLITTA)	<b>TASSE AUTOMOBILISTI CHE PAGAMENTO DEL BOLLO</b>	Termine ultimo per il rinnovo delle tasse automobilistiche (bollo auto) <u>scadute nel mese di MARZO 2020</u> , relative ai veicoli previsti dall'art. 1 lettera e) dall'art. 1 co.1 lett e) del DM 18/11/98 n. 462 ( <b>rimorchi per trasporto cose, autobus, autocarri, autoveicoli ad uso speciale</b> , ecc..).	UFFICIO POSTALE, A.C.I., TABACCHERIA AUTORIZZATA O CON MODALITÀ TELEMATICHE
(NON SLITTA)	<b>TASSE AUTOMOBILISTI CHE PAGAMENTO DEL BOLLO</b>	Termine ultimo per il rinnovo delle tasse automobilistiche (bollo auto) <u>scadute nel mese di MARZO 2020</u> , relative ad autovetture e ad autoveicoli a trasporto promiscuo con potenza effettiva <b>superiore a 35 KW</b> . (D.M. 18/11/98 n. 462)	UFFICIO POSTALE, A.C.I. O TABACCHERIA AUTORIZZATA O CON MODALITÀ TELEMATICHE

IL DIRETTORE  
Rag. Giuseppe Battistello






- <sup>1</sup> L'ART. 7, COMMA 1, LETT H) DEL D.L. N. 70/2011 PREVEDE CHE I VERSAMENTI E GLI ADEMPIMENTI, ANCHE SE SOLO TELEMATICI, PREVISTI DA NORME RIGUARDANTI L'AMMINISTRAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA CHE SCADONO IL SABATO O IN UN GIORNO FESTIVO SONO SEMPRE RINVIATI AL PRIMO GIORNO LAVORATIVO SUCCESSIVO;
- L'ART. 18 C.1 DEL D.LGS. N. 241/97 PREVEDE CHE I VERSAMENTI "UNITARI" CHE SCADONO DI SABATO O DI GIORNO FESTIVO SONO TEMPESTIVI SE EFFETTUATI IL PRIMO GIORNO LAVORATIVO SUCCESSIVO.
- L'ART. 6 COMMA 8 DEL D.L. 31/05/1994 N. 330 PREVEDE CHE "IL PAGAMENTO DI RITENUTE ALLA FONTE, DI IMPOSTE, DI TASSE E CONTRIBUTI ERARIALI, REGIONALI E LOCALI IL CUI TERMINE CADE DI SABATO O DI GIORNO FESTIVO È CONSIDERATO TEMPESTIVO SE EFFETTUATO IL PRIMO GIORNO LAVORATIVO SUCCESSIVO".
- I TERMINI DI PRESENTAZIONE E DI TRASMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE CHE SCADONO DI SABATO SONO PROROGATI D'UFFICIO AL PRIMO GIORNO FERIALE SUCCESSIVO (ART. 2, C. 9, D.P.R. 322/1998).
- L'ART. 2963 C.3 DEL CODICE CIVILE IN TEMA DI PRESCRIZIONE PREVEDE CHE SE IL TERMINE SCADE IN GIORNO FESTIVO, È PROROGATO DI DIRITTO AL GIORNO SEGUENTE NON FESTIVO.
- L'ART. 3 DEL DPR 558/99 (G.U. 21/11/2000) PREVEDE CHE LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE AL REGISTRO IMPRESE E DELLE DENUNCE AL REA, IL CUI TERMINE CADE DI SABATO O GIORNO FESTIVO, SONO PROROGATE AL PRIMO GIORNO LAVORATIVO SUCCESSIVO.
- CON NOTA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 4/1/2002, PROTOCOLLO N. 2001/196359, VIENE COMUNICATO CHE DAL 2 FEBBRAIO 2002, GLI UFFICI PERIFERICI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE RIMARRANNO CHIUSI AL PUBBLICO IL SABATO. CIÒ COMPORTERÀ LO SPOSTAMENTO DEI TERMINI, POSTICIPANDOLI AL PRIMO GIORNO FERIALE SEGUENTE IL SABATO, RELATIVAMENTE AI PAGAMENTI IN SCADENZA IN TALE GIORNATA, MENTRE PER IL DEPOSITO DI ATTI E DOCUMENTI, PER I QUALI LA NORMATIVA NON CONSENTE UNO SLITTAMENTO, I CONTRIBUENTI POTRANNO INVIARLI PER MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE. INOLTRE, SEMPRE NEI GIORNI DI SABATO I SERVIZI DI CALL-CENTER SARANNO ATTIVI PER CONSENTIRE AGLI UTENTI DI CORREGGERE O ANNULLARE LE COMUNICAZIONI DI IRREGOLARITÀ DELLE DICHIARAZIONI TRASMESSE.
- LA C.M. 50/E DEL 12/6/2002 PREVEDE CHE, ANCHE IN MATERIA DI RAVVEDIMENTO OPEROSO, QUALORA IL TERMINE SCADA DI SABATO O DI GIORNO FESTIVO, IL VERSAMENTO È TEMPESTIVO SE EFFETTUATO IL PRIMO GIORNO LAVORATIVO SUCCESSIVO.

